



Camera di Commercio
Frosinone




RACCOLTA DEGLI USI E CONSUETUDINI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

REVISIONE 2010

RACCOLTA DEGLI USI E CONSUETUDINI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

REVISIONE 2010

Approvata con delibera di Giunta camerale n. 95 del 29 luglio 2011



PRESENTAZIONE

È con immenso piacere che presentiamo la nuova Raccolta degli Usi e delle Consuetudini della Provincia di Frosinone, Revisione 2010, eccellente risultato di un complesso e qualificato lavoro svolto sia dalla Commissione Provinciale per l'accertamento degli Usi e Consuetudini che dai Comitati Tecnici di esperti nelle diverse materie oggetto di indagine.

Gli Usi, dopo le Leggi ed i Regolamenti, sono fonte di diritto, secondo quanto sancito dall'articolo 1 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

L'accertamento e la revisione degli Usi e Consuetudini rappresentano un compito istituzionale che le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere a livello provinciale e con cadenza quinquennale secondo quanto sancito in primis dalla Legge 121/1910, confermato dal Regio Decreto 2011/1934 e ribadito esplicitamente dall'art. 2, comma 2°, lett. m) della Legge 29/12/1993, N. 580, così come modificata da ultimo dal Decreto Legislativo 15/02/2010, n. 23. Le Camere di Commercio, quindi, attraverso le Commissioni Provinciali per l'accertamento degli Usi e Consuetudini, raccolgono e mettono a disposizione degli operatori quel complesso di norme consuetudinarie rappresentanti comportamenti costanti seguiti uniformemente nel tempo da una pluralità di individui con la convinzione della loro giuridica necessità e si occupano di aggiornare gli Usi precedentemente individuati.

La Camera di Commercio nello svolgere tale funzione diventa, quindi, il punto di incontro e di conciliazione degli interessi delle diverse categorie, imprese, enti pubblici, consumatori/utenti, protagonisti del mercato e della economia che trovano occasione per un confronto.

La Raccolta degli Usi e delle Consuetudini della Provincia di Frosinone, Revisione 2010, si presenta, pertanto, come frutto di un dialogo intersettoriale. I settori economici più rilevanti della Provincia sono stati, infatti, rappresentati nella stessa composizione della Commissione Provinciale per l'accertamento degli Usi e Consuetudini (nominata da ultimo con delibera di Giunta n. 42 del 10/5/2007) ed in quella dei 10 Comitati Tecnici (nominati con Determinazione del Commissario Straordinario n. 23 del 23/9/2005 e poi modificati nella loro composizione con delibera di Giunta n. 43 del 10/5/2007) che hanno lavorato ciascuno in uno specifico settore di competenza per verificare la vigenza dei pregressi usi ovvero la esistenza di nuovi.

L'opera di revisione si è conclusa pervenendo all'elaborazione di un testo unitario, che è stato approvato con delibera di Giunta n. 95 del 29/7/2011 e che ha sostituito quanto contenuto nella precedente Raccolta del 1985 approvata con delibera di Giunta n. 230 del 10/10/1988.


Tra gli aggiornamenti presenti nella Raccolta, va evidenziato l'accertamento degli Usi Alberghieri (Titolo VII) non contemplato nella precedente Raccolta del 1985, che si auspica possa costituire valido supporto per gli operatori del settore.

Un sentito ringraziamento va al Presidente della Commissione, Dott. Giuseppe Bisci, al Vice Presidente, Dott.ssa Patrizia Mannacio, ed a tutti i Componenti sia della Commissione per l'accertamento degli Usi e Consuetudini che dei Comitati Tecnici per la loro preziosa collaborazione.

Ringraziamenti, infine, vanno agli Uffici di Segreteria della Commissione e dei Comitati Tecnici che hanno partecipato fattivamente ai lavori, dando prova di impegno e professionalità.

Florindo Buffardi

Presidente della Camera di Commercio di Frosinone



RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI USI E CONSUETUDINI

Ill.mo Signor Presidente
della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Frosinone

A distanza di oltre 26 anni dall'ultima pubblicazione, la Camera di Commercio di Frosinone dà alle stampe l'edizione aggiornata della Raccolta degli Usi e delle Consuetudini della Provincia.

Un periodo apparentemente lungo, ma, a ben vedere, del tutto compatibile con la necessità di un approfondito accertamento delle modifiche intervenute, conseguenti, appunto, al decorso del tempo.

Sostanzialmente il quadro normativo che ne risulta non si differenzia da quello oggetto di revisione, se non per aspetti marginali, correlati ad una diversa dinamica di contrattazione di alcuni settori merceologici. L'aspetto più rilevante da porre in evidenza, è costituito dalla graduale estensione del campo di applicazione della normativa primaria, anche e soprattutto in attuazione della normativa comunitaria, che riduce e, in taluni settori, esclude ogni riferimento agli usi. Usi che, peraltro, come si è accertato durante i lavori di revisione, permangono anche contra legem nella regolazione di alcuni aspetti contrattuali nel settore bancario e assicurativo, senza assurgere, ovviamente, a dignità di fonte, ma anzi restando assoggettati al controllo di legittimità in sede giudiziaria.

Il fenomeno sopra riferito induce ad una riflessione. La progressiva espansione dell'applicabilità delle norme statali e comunitarie, da una parte risponde alla indubbia esigenza di una sempre maggiore uniformità di disciplina a livello nazionale e sovranazionale, adeguata ai mutati ritmi di circolazione dei rapporti commerciali nel tempo e nello spazio imposti dalla globalizzazione, dall'altra, sotto il profilo storico-sociologico, è evidente espressione del lento dissolversi di comportamenti ispirati alla spontanea osservanza delle regole, caratterizzante una società rispettosa dei principi condivisi e del sentire comune.

Con la speranza che il lavoro svolto possa offrire un valido contributo all'attività quotidiana degli operatori del diritto, rivolgo un sincero ringraziamento a quanti hanno collaborato alle operazioni di revisione: dai Componenti della Commissione e dei Comitati Tecnici al personale dell'Ente Camerale che ha svolto funzioni di segreteria.

Dott. Giuseppe Bisci
Presidente della Commissione Provinciale

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ACCERTAMENTO
DEGLI USI E CONSUETUDINI

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente Magistrato
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente Magistrato
Dott. Marcello Bertoni	Rappresentante Settore Industria
Dott. Antonio Marino Russo	Rappresentante Settore Agricoltura
Dott. Giuseppe Napoletano	Rappresentante Settore Agricoltura
Dott. Pietro Raimondi	Rappresentante Settore Agricoltura
Sig. Alfredo Collalti	Rappresentante Settore Artigianato
Dott. Giovanni Cortina	Rappresentante Settore Artigianato
Sig. Enea Straccamore	Rappresentante Settore Commercio
Avv. Filippo Papa	Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Avv. Francesco Patini	Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino
Sig. Guido Tomassi	Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali

Segreteria della Commissione

Dott. Mauro Catracchia
Dott.ssa Daniela Sparagna
Sig.ra Angela Iafrate

COMITATI TECNICI

1. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi di mediazione, degli usi di compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici e comunioni tacite familiari, degli usi di compravendita e locazione di immobili urbani

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Avv. Manlio Valchera	Esperto
Avv. Filippo Papa	Esperto
Geom. Massimo Sordi	Esperto
Geom. Armando Di Veronica	Esperto
Sig.ra Angela Iafrate	Segretario

2. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi in zootecnia, degli usi di compravendita della lana e del formaggio

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
P.A. Antonio Migliorelli	Esperto
Sig. Enea Straccamore	Esperto
Dott. Giuseppe Napoletano	Esperto
Sig.ra Angela Iafrate	Segretario

3. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi di compravendita dei cereali, dei legumi, del fieno e della paglia, degli usi di compravendita dell'olio e del vino

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Dott. Giuseppe Napoletano	Esperto
Sig. Enea Straccamore	Esperto
P.A. Antonio Migliorelli	Esperto
Avv. Francesco Patini	Esperto
Sig.ra Angela Iafrate	Segretario

4. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi di compravendita dei prodotti delle industrie estrattive

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Geom. Massimo Sordi	Esperto
Sig. Alfredo Collalti	Esperto
Sig. Salvatore Longo	Esperto
Dott. Enrico Venafro	Esperto
Sig.ra Angela Iafrate	Segretario

5. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi di compravendita delle pelli e degli usi di compravendita delle industrie tessili

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Sig. Enea Straccamore	Esperto
Sig. Alfredo Collalti	Esperto
Dott. Pierluigi Spaziani	Esperto
Dott. Filomeno Chiarlitti	Esperto
Sig. Massimiliano Lucchetti	Segretario

6. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi di compravendita della legna e del legname e degli usi di compravendita della carta e dei cartoni

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Dott. Gerardo Iamunno	Esperto
Sig. Alfredo Collalti	Esperto
Sig. Filippo Ponari	Esperto
Dott. Umberto Reali	Esperto
Dott. Giancarlo Cerrone	Esperto
Sig. Massimiliano Lucchetti	Segretario

COMITATI TECNICI

7. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi del credito e delle assicurazioni

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Dott. Pietrino Venditti	Esperto
Dott. Giuseppe Tecchia	Esperto
Dott. Maurizio Gabriele	Esperto
Sig. Gianpiero Patriarca	Segretario

8. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi nei trasporti terrestri


Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Sig. Alfredo Collalti	Esperto
Sig. Tommaso Saddò	Esperto
Dott. Giuseppe Napoletano	Esperto
Avv. Antonio Celani	Esperto
Sig. Massimiliano Lucchetti	Segretario

9. Comitato Tecnico per l'accertamento dei pesi e delle misure consuetudinarie

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Dott. Giuseppe Napoletano	Esperto
Avv. Francesco Patini	Esperto
Dott. Domenico Mazzenga	Esperto
Sig. Gianpiero Patriarca	Segretario

10. Comitato Tecnico per l'accertamento degli usi alberghieri

Dott. Giuseppe Bisci	Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio	Vice Presidente
Dott. Carlo Pascucci	Esperto
Dott.ssa Francesca Bonanni	Esperto
Sig. Mario D'Aniello	Esperto
Sig. Fabio Benedetti	Esperto
Sig. Franco Marocco	Esperto
Sig. Giuseppe Magni	Esperto
Sig. Gianpiero Patriarca	Segretario




TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Capitolo 1 MEDIAZIONE


Si rinvia ai singoli settori merceologici di cui ai Titoli seguenti.



TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Usi non accertati



TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI


Capitolo 1 COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 Mediazione nella compravendita

La provvigione spettante al mediatore professionale nella compravendita di beni immobili urbani da 50.000 euro a 500.000 euro può andare in maniera inversamente proporzionale dal 3% al 5%, oltre i 500.000 euro al massimo il 3% per ciascuna parte.

Art. 2 Mediazione nella locazione


Nell'ambito delle locazioni, la provvigione ammonta di regola al 9%-12% del canone annuo per ciascuna parte; ovvero corrisponde al canone dovuto per il primo mese, nei confronti di ciascuna parte.



TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Usi non accertati



TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

BOVINI

Art. 3 Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni del bestiame bovino, da allevamento e da latte, hanno luogo tanto verbalmente che per iscritto.

I bovini da allevamento (vitelli, vitelloni, manze e giovenche), le vacche e i tori di razza sono contrattati “a capo”.

Art. 4 Caparra

A garanzia dell'esecuzione del contratto, è sempre corrisposta la caparra, in misura da stabilirsi al momento della stipulazione del contratto stesso.

Tale caparra costituisce garanzia d'impegno dal quale le parti possono sciogliersi o perdendo la somma o restituendola raddoppiata come penale.

Nel caso del contratto che vada a buon fine, la caparra viene conteggiata all'atto della liquidazione del prezzo.

Art. 5 Passaggio di proprietà – Consegna e ritiro

Il passaggio di proprietà dei bovini compravenduti si verifica nel momento della stipulazione del contratto; nello stesso momento avviene, di solito, la consegna dell'animale dal venditore all'acquirente.

Se la consegna non avviene subito, il compratore usa marcare con un segno particolare la bestia acquistata, che resta affidata in custodia al venditore, sul quale, peraltro, salvo diversa pattuizione, incombe il rischio della eventuale perdita della bestia stessa, anche se dovuta a causa a lui non imputabile.

Art. 6 Garanzie

Nelle compravendite di bovini, quand'anche verificatesi in mercati e fiere (*il mercato ha una frequenza periodica fissa (settimanale, quindicinale, ecc.); la fiera invece cade in occasione di particolari ricorrenze (p.es. a Frosinone nel giorno di S.Fausta)*), è, di solito, garantita la sanità del bestiame e la mancanza di difetti e di vizi.

I vizi più comuni usualmente ammessi per l'azione redibitoria sono i seguenti:

- *Enfisema polmonare;*
- *Bronchite cronica;*
- *Cardiopatie;*
- *Zoppia intermittente;*
- *Urolitiasi (calcolosi e pietre negli organi urinari);*
- *Vizi d'animo (cozzare, dar di corna, calcitrare, rustichezza nel lasciarsi aggiogare, scappar dal giogo);*
- *Epilessia;*
- *Cenurosi cerebrale (vertigine idatiginosa, capogiro);*
- *Lesioni croniche da corpo estraneo;*
- *Meteorismo cronico intermittente.*

Per le bovine sono considerati usualmente vizi redibitori anche e particolarmente i seguenti altri:

- *Prolasso della vagina e dell'utero (smadrare, mostrar la madre o la rosetta);*
- *Endometrite;*
- *Difetti e malattie delle mammelle e dei capezzoli;*
- *Indocilità alla mungitura;*
- *Tutte le malattie che il compratore non è in grado di riconoscere perché di competenza dei tecnici (veterinari), purchè preesistenti all'atto della conclusione del contatto.*

I difetti e le malattie delle mammelle e dei capezzoli e la indocilità alla mungitura non costituiscono, però, vizi per l'azione redibitoria se il contratto ha avuto per oggetto bovine "primipare".

Le malattie infettive, comprese tra quelle soggette a provvedimenti sanitari a norma del vigente regolamento di polizia veterinaria, comportano la nullità del contratto, anche se la malattia al momento della stipulazione del contratto medesimo si trovava in periodo di incubazione.

L'esperimento per la verifica di malattie o vizi si usa fare con l'intervento del veterinario.

La garanzia varia a seconda della destinazione dell'animale:

- a) *per il bestiame da carne si estende, oltre che ai vizi di cui sopra, anche ai difetti che ne pregiudichino l'attitudine alla custodia durante il periodo di "ristallo";*
- b) *per il bestiame da latte si estende, oltre che ai vizi di cui sopra, anche alla quantità e commerciabilità del latte prodotto;*
- c) *per il bestiame da riproduzione si estende, oltre che ai vizi di cui sopra, anche alla capacità al salto e fecondativa per i maschi e alla capacità riproduttiva per le femmine.*

I vizi d'animo e, in genere, quelli la cui scoperta richiede un breve periodo, debbono

denunciarsi entro 8 giorni da quello della consegna; gli altri vizi debbono essere denunciati nel termine di 40 giorni, a meno che non siano intercorsi, per un termine più breve, particolari accordi fra le parti; l'inesistenza della gravidanza nelle bovine garantite "come gravide", deve essere denunciata entro lo stesso periodo. La denuncia è convalidata, di solito, da certificato veterinario.

Le denunce possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per via telegrafica o con lettera raccomandata direttamente al venditore o tramite il mediatore.

Il termine utile per l'esercizio dell'azione redibitoria è, in ogni caso, quello fissato dal Codice Civile.

Art. 7 Esclusione della garanzia

Il bestiame bovino può vendersi anche con esclusione di qualsiasi garanzia, usando le formule "a ferro e fuoco", "gavezza a terra", "sacco d'ossa"; in questo caso il venditore è esonerato da qualsiasi responsabilità, salvi i casi di mala fede.

Per il bestiame da allevamento e da riproduzione "brado", non è ammessa alcuna garanzia, a meno che non trattasi di malattie infettive, contagiose e parassitarie preesistenti all'atto della conclusione del contratto e che si manifestino in casi non isolati.

Art. 8 Mediazione

Se nelle contrattazioni interviene il mediatore, il compenso di mediazione posto a carico di entrambe le parti in uguale misura, viene pattuito di volta in volta.

Art. 9 Bovini da macello

Per il bestiame da macello si usano tre forme di contrattazione: "a peso vivo", "a peso morto", "a vista e a capo".

Nei contratti "a peso vivo", l'accertamento del peso viene fatto lasciando l'animale digiuno 24 ore; in caso contrario, il venditore fa al compratore un abbuono in media del 5%.

Nei contratti "a peso morto", l'accertamento del peso viene calcolato dai quattro quarti: cioè dal peso totale, detratti la testa (*la testa viene tagliata all'altezza della prima vertebra cervicale e il taglio segue le vene giugulari*) comprendendo la "goletta" e le "alette" (diaframma e lombatello), gli organi interni, le estremità dai ginocchi e dai garretti in giù, la pelle, la coda e gli organi genitali, fatta eccezione, per i bovini maschi, dei testicoli.

La consegna, tranne nel caso in cui il macellaio porti via immediatamente l'animale, s'intende fatta al mattatoio o al mezzo autorizzato di trasporto per il bestiame che debba viaggiare.

Tutti gli accidenti che intervenissero dal momento della contrattazione a quello dell'effettiva consegna sono a carico del venditore, salvo diversi accordi.

Se l'animale da macello viene dichiarato non adatto all'alimentazione umana, il danno resta a carico del venditore; costui è tenuto ad offrire un indennizzo nel caso che le carni dell'animale vengano qualificate e vendute come carni di bassa macelleria.

Art. 10 Terminologia

- **Vitello da latte:** bovino maschio o femmina, fino allo svezzamento, in genere fino a tre mesi circa di età;
- **Vitello** (o asseccaticcio, nella parte del territorio provinciale ex Stato Pontificio): bovino maschio o femmina, dallo svezzamento fino a circa un anno di età;
- **Vitellone o giovenco** (nel Sorano anche pallone o palluto): bovino maschio, da un anno circa di età fino a quando abbia terminato di cambiare i primi due incisivi;
- **Giovenca o manza:** bovino femmina, da un anno circa di età fino a quando non abbia partorito per la prima volta (anche se gravida);
- **Toro:** bovino maschio intero, adibito alla riproduzione;
- **Vacca:** bovino di sesso femminile, che abbia partorito.

EQUINI

Art. 11 Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni hanno luogo ordinariamente a voce, per capo.

Art. 12 Caparra

A garanzia dell'esecuzione del contratto è sempre corrisposta la caparra, in misura da stabilirsi al momento della stipulazione del contratto stesso. Tale caparra costituisce garanzia d'impegno, dal quale le parti possono sciogliersi o perdendo la somma o restituendola raddoppiata come penale.

Se il contratto va a buon fine, la caparra viene conteggiata all'atto della liquidazione del prezzo.

Art. 13 Passaggio di proprietà – Consegna e ritiro

Il passaggio di proprietà degli equini compravenduti si verifica nel momento della stipulazione del contratto; nello stesso momento avviene, di solito, la consegna dell'animale dal venditore all'acquirente.

Se la consegna viene differita, la bestia rimane in custodia al venditore, sul quale incombe il rischio della eventuale perdita della bestia stessa, anche se dovuta a causa a lui non imputabile (salvo diversa pattuizione)

Non si usa marcare o segnare gli animali nel caso di consegna differita (*in Villa S. Stefano si marca*).

Art. 14 Garanzie

Nella compravendita di equini è garantita la sanità del bestiame e la mancanza di difetti e di vizi.

I vizi più comuni usualmente ammessi per l'azione redibitoria sono i seguenti:

- *bolsaggine*;
- *corneggio*;
- *zoppia intermittente (o spondellatura)*;
- *formichella (o cancro del fettone)*;
- *ticchio al vento*;
- *vizi d'animo (rustichezza, restio, mordere, tirar calci, cozzare, ombrare)*.

Le malattie infettive comprese tra quelle soggette a provvedimenti sanitari a norma del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, comportano la nullità del contratto anche se la malattia al momento della stipulazione del contratto si trovava in periodo di incubazione.

I vizi d'animo debbono denunciarsi entro otto giorni da quello della consegna effettiva dell'animale; gli altri vizi nel termine di quaranta giorni, decorrenti sempre da quello della effettiva consegna.

Le denunce possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per via telegrafica, con lettera raccomandata, direttamente al venditore, o tramite il mediatore.

Art. 15 Esclusione della garanzia

Il bestiame equino può venderci anche con esclusione di qualsiasi garanzia, usando le formule "gavezza a terra", "a ferro e fuoco", "sacco d'ossa".

Per gli equini non domi non è ammessa alcuna garanzia, a meno che non si tratti di malattie infettive contagiose o parassitarie che siano riconosciute, per l'accertamento del Veterinario, preesistenti all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 16 Mediazione

Nelle contrattazioni, di regola, interviene il mediatore.

Il compenso di mediazione, sia in stalla che in fiera o sul mercato, è a carico di entrambi i contraenti nella misura stabilita di volta in volta per accordo tra le due parti.

SUINI

Art. 17 Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni si fanno verbalmente a capo, nelle forme “a vista” e “a peso”.

Art. 18 Caparra

Si usa concedere la caparra, la cui misura viene determinata di volta in volta. Valgono per la stessa le medesime regole delle contrattazioni delle altre specie di bestiame.

Art. 19 Consegna e ritiro

La consegna ed il ritiro avvengono solitamente sul posto, all’atto della stipulazione del contratto.

Nel caso di consegna differita, il compratore usa segnare la bestia acquistata, che resta affidata in custodia al venditore, sul quale incombe il rischio della eventuale perdita, anche se a lui non imputabile, fino al momento della effettiva consegna, salvo diversa pattuizione.

Art. 20 Garanzie

Non usa concedersi garanzia per vizi occulti. Ad esclusione, invece, di quella per le malattie infettive, previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il termine per la denuncia delle malattie è di giorni 8 dalla consegna effettiva.

Art. 21 Mediazione

Nelle contrattazioni di regola interviene il mediatore il cui compenso è a carico del venditore, pattuito tra le parti di volta in volta.

Art. 22 Suini da macello

I suini da macello vengono contrattati sia “a peso vivo” sia “a peso morto”.

Nella forma “a peso vivo” si calcola il peso effettivo dell’animale vivo e, se questo non abbia digiunato, viene concesso un abbuono fino al 3%.

Nella forma “a peso morto” si calcola il peso effettivo della bestia, detratti le interio-

ra, il sangue e la parte cornea dei piedi. Tale detrazione può anche essere fatta a stima, ed in tal caso si aggira dal 20% al 30% del peso totale.

I prezzi variano, essendo inferiore quello della forma “a peso vivo”, e superiore l’altro. Se l’animale da macello viene dichiarato non adatto all’alimentazione umana, il danno resta a carico del venditore.

Art. 23 Terminologia

- **lattone o maialetto** (anche lattarino, lattazzone, porchitto, porchetta): suino lattante, di solito fino a circa 2 mesi di età;
- **magrone o porcastro** (anche castrone): suino di sesso maschile, non più lattante, fino a quando non venga posto all’ingrasso, in genere fino a 9-12 mesi di età;
- **porcastra o mimma o magrone o porcella**: suino di sesso femminile, non più lattante, fino a quando non abbia partorito per la prima volta;
- **maiale o porco**: suino di sesso maschile o femminile, castrato o non, bene ingrassato;
- **verro**: suino di sesso maschile, non castrato, adibito alla riproduzione;
- **scrofa**: suino di sesso femminile, che abbia partorito.

OVINI E CAPRINI

Art. 24 Modi e forme di contrattazione

Le contrattazioni si fanno di solito verbalmente. La determinazione degli animali da compravendere si effettua sia con il sistema detto “a partita”, sia con quello detto “a scelta”: si stabilisce in precedenza quale dei due adottare; il prezzo è maggiore nel sistema “a scelta”.

Il sistema “a partita”, detto pure “a spunta”, consiste nella determinazione preventiva di un certo numero di capi, i quali poi, a pattuizione conclusa, vengono contati così come si presentano davanti agli stipulanti, senza scelta.

Art. 25 Caparra

A garanzia dell’esecuzione del contratto di solito si corrisponde la caparra, per la quale non è prevista una misura fissa. Essa viene perduta dal compratore se si rende inadempiente. Gli viene restituita raddoppiata in caso di inadempienza del venditore. Se il contratto va a buon fine, la caparra viene conteggiata all’atto della liquidazione del prezzo.

Art. 26 Consegna e ritiro

La consegna viene effettuata solitamente sul posto, all'atto della stipulazione del contratto.

Nel caso di consegna differita il compratore usa marcare con un segno particolare (con colore o con forbici) le bestie acquistate, che restano affidate in custodia al venditore, sul quale, peraltro, fino al momento della consegna effettiva, incombe il rischio della eventuale perdita dei capi, anche se dovuta a cause a lui non imputabili.

Art. 27 Garanzie

Non usa concedersi garanzia per vizi occulti. Ad esclusione, invece, di quella per le malattie infettive previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria. Il termine per la denuncia delle malattie è di giorni 8 dalla consegna effettiva.

Art. 28 Mediazione

Nelle contrattazioni il mediatore, di regola, non interviene. Qualora intervenga, la quota di compenso a carico di ciascuna parte viene stabilita mediante opportuna pattuizione.

Art. 29 Ovini e caprini da macello

Per gli ovini e caprini da macello, le contrattazioni avvengono a voce, generalmente nella forma "a peso morto".

In tale forma il peso viene calcolato detraendo dal peso totale il sangue, la pelle, le viscere e le zampe dal ginocchio in giù ; gli abbacchi ed i capretti vengono venduti in due distinte forme:

- a) **alla romana**: detratti cioè il sangue, la pelle, le viscere e le zampe dal ginocchio in giù;
- b) **alla ciociara**: detratti cioè solo il sangue e le viscere.

Se l'animale da macello viene dichiarato non adatto all'alimentazione umana, il danno resta a carico del venditore.

Art. 30 Terminologia

OVINI

Nel territorio ex Stato Pontificio:

- **abbacchio:** ovino lattante, in genere fino a 40 giorni di età;
- **agnello o agnella:** ovino non più lattante, fino a circa 8 mesi di età;
- **ciavarro o agnellone:** ovino maschio, superiore agli 8 mesi, fino a circa 20 mesi di età;
- **follata:** ovino femmina, superiore agli 8 mesi, fino a circa 20 mesi di età;
- **montone:** ovino maschio superiore ai 20 mesi di età (destinato alla riproduzione);
- **pecora:** ovino femmina che abbia partorito.

Nel territorio ex Terra di Lavoro:

- **agnello:** ovino lattante, in genere fino a 40 giorni di età;
- **agnellone:** ovino maschio non più lattante fino al cambio dei due incisivi, in genere fino a 20 mesi di età;
- **agnella:** ovino femmina non più lattante fino al cambio dei due incisivi, in genere fino a 20 mesi di età;
- **ciavarro o ciavarra:** dalla eruzione dei due incisivi fino a quando abbia terminato di cambiare i denti, in genere fino a 3 anni e 1/2;
- **montone:** ovino maschio che abbia terminato di cambiare i denti;
- **pecora:** ovino femmina che abbia partorito.

CAPRINI

- **capretto:** caprino lattante;
- **zappitto o caprettone (a Serrone e Piglio rigliastro):** caprino maschio non più lattante, in genere fino a 1 anno circa di età;
- **rigliastro:** caprino femmina non più lattante fino a quando non abbia partorito (anche se gravida);
- **zappo:** caprino maschio superiore ad un anno di età (destinato alla riproduzione);
- **capra:** caprino femmina che abbia partorito.

LATTE

Art. 31 Contrattazione

Le contrattazioni di solito si fanno verbalmente. Solo per le grosse partite e per forniture continuate si usa la forma scritta.

Nel contratto intervengono: il produttore che è il possessore del bestiame da cui si ricava il latte, e il raccoglitore, che è colui che acquista il prodotto per concentrarlo in un caseificio o in uno stabilimento per la lavorazione. A volte, lo stesso è socio di una cooperativa di raccolta o si identifica con lo stesso industriale.

Il prodotto oggetto della contrattazione è quello che si ricava dalla completa mungitura delle vacche o delle pecore, osservate le norme di igiene e di sanità.

Il produttore si obbliga a consegnare tutto il latte prodotto dalle bestie, escluso il quantitativo destinato al consumo proprio e della sua famiglia, quello che deve somministrare ai suoi dipendenti e quello necessario all'allevamento del bestiame destinato alla riproduzione.

Il produttore si impegna a mungere le vacche o le pecore due volte al giorno, a distanza di 12 ore in media tra la prima e la seconda mungitura.

L'unità di misura delle contrattazioni è il litro.

Art. 32 Durata del contratto

- a) **latte vaccino**: il contratto viene stipulato, in genere, per ogni azienda o stalla in relazione ai capi in produzione posseduti. Se una delle parti vuol recedere prima della scadenza, può farlo, dandone però preavviso almeno trenta giorni prima;
- b) **latte bufalino**: il contratto viene stipulato, in genere per ogni azienda o stalla, esso ha la durata di un anno, ed il prezzo può essere diversificato per semestre;
- c) **latte di pecora**: il contratto viene stipulato per l'intero gregge ed ha durata stagionale dall'autunno di un determinato anno all'estate dell'anno successivo (in genere fino al 24 giugno).

Art. 33 Verifica

Il compratore può fare liberamente visite alla stalla o allo stazzo, assistere alla mungitura e prelevare campioni di latte, per sottoporli ad analisi.

I campioni di latte debbono essere prelevati rimescolando accuratamente la massa, in modo da renderla perfettamente omogenea. Qualora il campione riguardi più recipienti, il prelevamento deve essere fatto in proporzione alle quantità contenute in ciascuno di essi.

Ogni campione deve essere prelevato in triplice esemplare, in bottiglie di vetro di capacità non inferiore a un quarto di litro.

Le bottiglie debbono essere opportunamente chiuse e sigillate e munite di un apposito cartellino, la cui legatura viene garantita dal medesimo suggello apposto sul tappo. Il cartellino deve contenere: l'indicazione del luogo, della data e dell'ora del prelievamento; i nomi del compratore e del produttore del latte; le firme: del compratore, del produttore o del suo incaricato, o, qualora nominato, del prelevatore e di due testimoni, o del solo prelevatore se agente giurato.

Dei tre campioni uno viene ritirato dal produttore, uno dal compratore ed il terzo tenuto dai testimoni a disposizione per eventuali contestazioni.

Art. 34 Consegna

La consegna ha luogo nelle ore stabilite di comune accordo fra le parti, generalmente al mattino.

Essa avviene solitamente sull'aia del produttore o nel punto più vicino accessibile all'automezzo del raccoglitore e da quel momento tutti i rischi passano a carico del compratore.

Il controllo delle quantità consegnate viene fatto dal raccoglitore in presenza ed in contraddittorio con il produttore od un suo incaricato.

Le quantità di volta in volta consegnate vengono annotate a cura del raccoglitore su un apposito libretto, che rimane affidato al produttore.

Art. 35 Trasporto

Il trasporto è effettuato generalmente dal raccoglitore o dall'industriale.

La consegna avviene normalmente mediante sistema di aspirazione dal refrigeratore. I recipienti per il trasporto del latte vengono forniti solitamente dall'industriale o dal raccoglitore.

Art. 36 Pagamento

Il pagamento viene generalmente effettuato a saldi mensili, in base ai quantitativi annotati sul libretto di raccolta.

Il prezzo del latte vaccino viene convenuto solitamente di anno in anno.

Il prezzo del latte di pecora viene convenuto per l'intera stagione, all'inizio di questa.

LANA

Art. 37 Contrattazione

La contrattazione è fatta di solito verbalmente, ed ha inizio con la prenotazione della merce, che si effettua generalmente nei mesi di ottobre-novembre.

La prenotazione si usa concludere con la corresponsione di una caparra a garanzia del contratto: l'ammontare di essa è proporzionato al numero dei capi che dovranno essere tosati.

I mesi in cui generalmente i contratti si concludono sono quelli di maggio e giugno, a tosatura effettuata.

La lana può essere contrattata "saltata" o "sucida".

La lana "saltata" è quella proveniente da ovini che, prima della tosa, siano stati sottoposti a lavaggi (salti) o in corsi di acqua, o in vasche o per mezzo di docce. I salti non debbono essere meno di due.

La lana "sucida" o "sudicia" è quella non lavata, ma priva di sostanze estranee e senza umidità all'infuori di quella normale, col solo grasso naturale della pelle e assortita per qualità e colorazione.

Per lana agnellina si usa concedere una tara.

L'unità di peso per la contrattazione è il chilogrammo.

Art. 38 Qualità

Le qualità contrattate generalmente sono:

- *sopravissana prima (incrocio tra le razze pugliese e romana);*
- *sopravissana seconda (o romana);*
- *vissana;*
- *sottovissana;*
- *ordinaria;*
- *moretta (proveniente da pecore nere);*
- *sarda.*

Art. 39 Consegna

La consegna ha luogo, di solito, presso il venditore, contemporaneamente alla conclusione del contratto.

Art. 40 Verifica

Il peso e la qualità della merce sono verificati in presenza delle parti, con o senza l'intervento del mediatore, nel luogo della consegna.

Art. 41 Pagamento

Il pagamento è fatto per contanti, alla consegna della merce, scomputando la caparra.

Capitolo 2 PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

CEREALI

Art. 42 Contrattazione

Le contrattazioni sono fatte verbalmente per le piccole partite e la merce viene sottoposta al compratore mediante un campioncino. Se si tratta di partite rilevanti, le contrattazioni avvengono per iscritto ed il compratore visita la merce nel granaio del venditore.

Per le partite rilevanti si usa anche la contrattazione “per campione” e “su dicitura”. Nel caso di contrattazione “per campione” si usa prelevare dalla massa della merce dei campioni che vengono presentati dal venditore al compratore. La merce dovrà, alla consegna, corrispondere ai campioni presentati che rimangono in deposito, presso il compratore o presso il mediatore, se questi interviene nella contrattazione.

In alcuni casi i campioni vengono bollati e firmati da entrambe le parti.

Qualora nel contratto venga inserita la clausola “su dicitura”, il venditore si obbliga a consegnare la merce sana, asciutta, di buona media dell'annata, non carbonata, trebbiata a macchina, con una percentuale di corpi estranei non superiore al 2% e con peso ettolitrico minimo che si stabilisce all'atto della contrattazione.

Se la percentuale di corpi estranei è superiore al 2% si usa corrispondere un abbuono da fissare tra le parti (*la norma dell'abbuono è proporzionata alla quantità di corpi estranei presenti*).

Per i contratti relativi all'avena e all'orzo, nella clausola “su dicitura” è compresa anche l'espressione “senza cattivo odore”.

Per il granturco si usa dichiarare se è di primo o di secondo raccolto o se è atto all'alimentazione umana oppure se è per uso industriale o zootecnico.

La qualità e la quantità della merce devono essere quelle designate in contratto; per le contrattazioni di partite di grano non ancora trebbiato (in “covoni”), se nella designazione della quantità è stata aggiunta la parola “circa”, allora è tollerata una differenza che può oscillare dal 5% al 10%.

Art. 43 Caparra

Il compratore all'atto della conclusione del contratto versa una somma come caparra, che sarà stabilita volta per volta, a seconda dell'entità della partita. Essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 44 Contratti a termine

Nei contratti a termine, qualora alla scadenza del contratto una delle parti si renda inadempiente, vi è la risoluzione del contratto; se l'inadempienza è dovuta al compratore, questi perde la caparra consegnata; se invece è dovuta al venditore questi deve restituirla raddoppiata.

Art. 45 Modalità e luogo della misurazione

Le contrattazioni si fanno di solito a peso e l'unità di misura è il quintale e suoi decimali. Per il compenso al trebbiatore, si usa generalmente la misura di capacità tradizionale. La misurazione, a mezzo di misura di capacità, può avvenire "a raso" o "a colmo". La misurazione "a raso" è quella ottenuta, passando una riga sul genere con cui è stata precedentemente colmata la misura, in modo da ottenere il pareggiamento con la apertura della misura stessa.

La misurazione "a colmo" è quella eseguita riempiendo completamente la misura senza ulteriori operazioni di pareggiamento.

La misurazione avviene quasi sempre nel domicilio e all'aia del venditore.

Art. 46 Peso

Dal peso lordo totale si usa defalcare la tara che, se trattasi di sacchi, viene calcolata fino alla misura massima di Kg. 1 cadauno. Qualora, invece, la consegna del prodotto avvenga alla rinfusa, a mezzo di contenitori diversi (rimorchi, camion, ecc.) si usa defalcare il peso effettivo dei relativi contenitori.

Art. 47 Imballaggio

Il compratore qualora fosse stata stabilita la consegna della merce in sacchi, è tenuto a richiesta del venditore a far pervenire, prima che giunga il termine per la consegna, al podere o allo scalo ferroviario più vicino, i sacchi e le tele entro i quali la merce acquistata deve essere posta.

Anche in caso di vendita al magazzino del produttore spetta al compratore fornire eventuali tele necessarie al ritiro della quantità fissata.

Art. 48 Luogo della consegna

Generalmente la merce viene consegnata sul luogo di produzione, nel granaio del venditore.

Nel caso di vendita al magazzino del venditore, il compratore si reca nel detto magazzino con le tele necessarie al ritiro della quantità o della qualità fissata.

Le spese per le operazioni relative alla pesatura e alla insaccatura gravano sul venditore, quelle relative al carico sul mezzo di trasporto sul compratore.

Art. 49 Pagamento

Il pagamento avviene direttamente e per contanti all'atto della consegna della merce.

Art. 50 Mediazione

Generalmente non vi è l'intervento del mediatore. Esiste, invece, la persona che agisce in nome e per conto del compratore.

LEGUMI SECCHI (fagioli e lenticchie)

Art. 51 Contrattazione

I contratti vengono stipulati verbalmente e direttamente tra le parti, ad essiccazione avvenuta.

Le contrattazioni si fanno a peso e l'unità di misura è il chilogrammo.

Art. 52 Consegna e verifica

La consegna avviene presso il domicilio del produttore.

All'atto della consegna stessa si eseguono le verifiche del peso e della qualità della merce.

Art. 53 Imballaggio

I legumi secchi vengono venduti generalmente in sacchetti che, di solito, sono forniti dal compratore.

Art. 54 Pagamento

Il pagamento avviene direttamente e per contanti all'atto della consegna della merce.

Art. 55 Mediazione

Generalmente, non vi è intervento del mediatore.

FIENO

Art. 56 Contrattazione

Le contrattazioni si fanno, di solito, verbalmente.

Il fieno può essere venduto in erba o pressato.

Nel caso di vendita in erba, il compratore visita l'erba prima del taglio ed il prezzo si determina in base alla superficie del prato.

Ad eccezione delle contrattazioni in erba, il prezzo viene determinato a forfait o in base al peso, prendendo come unità di misura il quintale metrico decimale, o a balla o a rotoballa.

Art. 57 Caparra

Il compratore, all'atto della conclusione del contratto, versa una somma come caparra, che viene stabilita volta per volta a seconda dell'entità della partita.

Essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 58 Spese di taglio, disseccamento e caricamento

Le spese di falciatura, di disseccamento e, in genere, quelle di raccolta e di trasporto del prodotto, sono a carico del compratore, quando il fieno è venduto in erba.

Sono pure a carico del compratore le spese di pressatura per il fieno e quelle di pesatura per il fieno pressato.

Il peso, per la balla, è eseguito anche per campione; si determina, cioè, in base al peso medio di alcune balle.

Art. 59 Consegna

Generalmente, la consegna avviene sul luogo di produzione.

Circa il periodo per il ritiro della merce, il fieno raccolto va sgomberato entro e non oltre 10 giorni dal taglio, per i prati artificiali, e entro e non oltre il 24 giugno, per i prati naturali.

Art. 60 Qualità e verifica

La verifica della qualità e della quantità della merce è fatta sul luogo di produzione o di vendita.

Art. 61 Pagamento

Il pagamento avviene direttamente e per contanti all'atto della consegna della merce.

Art. 62 Mediazione

Raramente vi è l'intervento del mediatore. Quando questi interviene, il compenso viene pattuito di volta in volta.

PAGLIA

Art. 63 Contrattazione

Le contrattazioni si svolgono, di solito, verbalmente.

Art. 64 Caparra

Il compratore, all'atto della conclusione del contratto, versa una somma come caparra, che viene stabilita volta per volta, a seconda dell'entità della partita. Essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 65 Imballaggio e trasporto

Per la vendita di paglia "già pressata" ed "a stipe" le spese di imballaggio sono a carico del venditore.

Il peso per la balla è eseguito anche per campione; si determina, cioè, in base al peso medio di alcune balle.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Art. 66 Consegna

La consegna avviene generalmente sul luogo di produzione o di vendita.

Il ritiro della merce deve effettuarsi subito.

Art. 67 Qualità e verifica

Per le vendite in cui la qualità della paglia non viene visitata, essa s'intende sempre venduta "sana, asciutta, mercantile, senza pula".

Il prodotto che si consegna deve corrispondere a quello visibile all'esterno della partita, intendendosi esclusa dalla consegna stessa la paglia fradicia ed ammuffita.

Art. 68 Pagamento

Il pagamento avviene direttamente e per contanti alla consegna della merce.

Art. 69 Mediazione

Raramente vi è l'intervento del mediatore. Quando questi interviene, il compenso viene pattuito di volta in volta.

Capitolo 3

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

OLIO D'OLIVA

Art. 70 Contrattazione

Le contrattazioni avvengono normalmente a voce nel magazzino del venditore o al molino.

In caso di grosse partite e con ritiro dilazionato della merce, si usa anche il prelevamento del campione, che viene suggellato ed aperto, alla presenza della parti interessate, alla consegna dell'olio.

L'olio viene contrattato generalmente a peso e l'unità di misura è il quintale. Le vendite a piccole partite si fanno anche a capacità, usando come unità il litro decimale e le misure tradizionali.

Art. 71 Caparra

All'atto della conclusione del contratto si usa corrispondere la caparra; essa viene sempre conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 72 Consegna

La consegna avviene sempre sul luogo di vendita, al molino o al magazzino del venditore. Può anche effettuarsi alla stazione di partenza o alla stazione di arrivo per patti speciali.

Le spese di pesatura, misurazione, carico, ecc., sono sostenute dal compratore, che fornisce anche i recipienti necessari al trasporto.

Art. 73 Verifica

La verifica della quantità e qualità della merce si effettua sul luogo e al momento della consegna.

Art. 74 Pagamento

Il pagamento del prezzo si effettua generalmente al momento della consegna della merce.

Nel caso di vendita con ritiro dilazionato, viene pagato a pronti contanti il prezzo del quantitativo di volta in volta effettivamente ritirato, scomputando la caparra sull'ultimo ritiro.

Art. 75 Mediazione

Se vi è intervento del mediatore nelle contrattazioni, il compenso gli viene corrisposto da entrambe le parti contraenti, ciascuna per metà, in misura non fissa, ma pattuita di volta in volta in relazione all'importanza dell'affare.

SANSE

Art. 76 Contrattazione

La compravendita di sanse si effettua solitamente con scrittura privata.

Il contratto è concluso generalmente tra il frantoiano ed un incaricato (raccoltitore) dell'industriale, in epoca anteriore all'inizio delle operazioni di molitura delle olive (da giugno ad ottobre).

L'unità di misura delle quantità contrattate è il quintale.

Art. 77 Consegna

La consegna avviene sempre sul luogo di vendita, al frantoio.

Le spese di pesatura, di facchinaggio, di trasporto sono a carico dell'acquirente.

Art. 78 Pagamento

All'atto della conclusione del contratto, si usa corrispondere al frantoiano un anticipo sul prezzo, proporzionato alla quantità della merce che verrà consegnata.

Il prezzo definitivo viene stabilito a fine campagna olearia, in base al prezzo di mercato delle sanse, oppure d'accordo fra le parti.

Art. 79 Mediazione

Generalmente non vi è intervento del mediatore.

Art. 80 Compenso al raccoglitore

Al raccoglitore, che assume la qualifica di rappresentante dell'industriale acquirente, viene da questi corrisposto un compenso forfettario, oltre al rimborso delle spese di pesatura, facchinaggio e trasporto.

OLIO D'OLIVA LAMPANTE

Art. 81 Contrattazione

Le contrattazioni si effettuano solitamente a voce, ed il prezzo viene stabilito in base al tenore di acidità, di impurità e di umidità.
L'unità di misura delle quantità è il quintale.

Art. 82 Caparra

All'atto della conclusione del contratto si usa corrispondere la caparra; essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 83 Consegna

La consegna avviene sempre al magazzino del venditore.
Le spese di pesatura, di facchinaggio, di trasporto sono a carico dell'acquirente.

Art. 84 Pagamento

Il pagamento del prezzo si effettua generalmente al momento della consegna della merce.

Art. 85 Mediazione

Solitamente non vi è intervento del mediatore.

UVA DA VINO

Art. 86 Contrattazione

L'uva da vino è contrattata a peso, che si intende per quintale.
La contrattazione avviene fra il produttore ed il compratore od un suo incaricato, solitamente a voce.
Il prezzo viene determinato in base al grado zuccherino dell'uva, stabilito mediante il

mostimetro (“babbo”) su un campione di mosto ricavato dalla spremitura di grappoli, prelevati in punti diversi del vigneto.

Art. 87 Caparra

All’atto della conclusione del contratto si usa corrispondere la caparra. Essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 88 Spese

Solitamente l’uva si vende “messo camion” e “franco camion”. In tale forma le spese per le operazioni di raccolta, di pesatura e di carico competono al produttore; le spese per il trasporto competono al compratore.

Art. 89 Pagamento

Il pagamento del prezzo viene eseguito a pronti contanti, dopo l’accertamento del peso netto dei quantitativi di volta in volta effettivamente ritirati, scomputando la caparra sull’ultimo ritiro.

Art. 90 Mediazione

Solitamente vi è intervento del mediatore, al quale viene corrisposto il compenso dal compratore in misura non fissa, ma da stabilirsi di volta in volta.

VINO

Art. 91 Contrattazione

Le contrattazioni avvengono normalmente a voce sul luogo di produzione, previo assaggio e prelevamento di campione, raramente per iscritto. Il prezzo viene stabilito in base al grado alcolico del prodotto, misurato con ebuillometro Malligand, e in base alla “bontà” o “pregio”, risultante dall’assaggio.

Il vino viene contrattato o a peso, usando come unità di misura il quintale, o a capacità, usando come unità di misura l’ettolitro decimale o il barile e suoi sottomultipli.

Art. 92 Caparra

All'atto della conclusione del contratto si usa corrispondere la caparra; essa viene sempre conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 93 Garanzia

I campioni prelevati al momento della stipula del contratto garantiscono al compratore il genere acquistato. A tal fine, i campioni, in numero di due, vengono suggellati all'atto del prelevamento ed uno rimane al venditore, l'altro viene consegnato al compratore. In genere, alla consegna, deve corrispondere a quello dei campioni. L'acidità, la muffa, il sapore secco e la torbidità sopravvenuti dopo il prelevamento dei campioni danno diritto al rifiuto della merce.

Art. 94 Consegna

La consegna si intende fatta alla "cantina" del produttore, ed i fusti sono forniti dal compratore, a cui fanno carico anche le spese di misurazione e facchinaggio. Per partite di grossa consistenza si usa praticare anche la vendita "a mantenere", nel qual caso la contrattazione si intende egualmente fatta alla "cantina", ma il venditore si obbliga a custodire il vino, che verrà ritirato dal compratore frazionatamente, purchè l'ultimo ritiro avvenga prima dell'inizio del nuovo raccolto. Il venditore è tenuto a compiere le operazioni necessarie alla conservazione del vino con la diligenza del buon padre di famiglia, e ne è responsabile nei confronti del compratore.

Art. 95 Verifica

La verifica del vino avviene all'atto della consegna, mediante assaggio da parte dell'acquirente o del mediatore o, nella vendita per campione, mediante il confronto fra i campioni suggellati ed un campione prelevato all'istante.

Art. 96 Tolleranza

È ammessa una tolleranza fino ai 3 decimi di grado, rispetto alla gradazione pattuita.

Art. 97 Trasporto

Le spese di trasporto sono a carico del compratore. Al trasportatore, quand'esso non sia il compratore medesimo, si usa corrispondere

quale regalia, da parte del venditore, una modesta quantità di vino (*fino agli anni 1970 si usava corrispondere, da parte del venditore, al trasportatore, quando esso non era il compratore medesimo, quale regalia, nella parte settentrionale della provincia (ex Stato Pontificio) una “coppella” (pari a litri 5) nella parte meridionale (ex Regno di Napoli) una “mezza cannata” pari a litri 5,5).*

Art. 98 Pagamento

Il pagamento si effettua generalmente alla consegna della merce.

Nel caso della vendita “a mantenere”, viene pagato a pronti contanti il prezzo dei quantitativi di volta in volta effettivamente ritirati, scomputando la caparra sull’ultimo ritiro.

Art. 99 Mediazione

Nelle contrattazioni vi è quasi sempre intervento del mediatore, il cui compenso si aggira sul 2% dell’importo dell’affare, ripartito in parti eguali tra venditore e compratore, o pattuito di volta in volta.

Capitolo 4 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

A) BLOCCHI DA SEGA

Art. 100 Contrattazione

Le contrattazioni si svolgono prevalentemente in forma verbale.
La fase iniziale della contrattazione avviene generalmente in cantiere.

Art. 101 Unità di base di contrattazione

I blocchi sono contrattati a peso o a misura. L’unità di base di contrattazione è il quintale.
In caso di difetti contestati, sono concessi abbuoni nella misura netta del 5%-10%.

Art. 102 Campioni

Il campione serve per la scelta del materiale ed impegna in caso di contestazione, solo se sottoscritto dalle parti.

Art. 103 Requisiti

La merce deve essere corrispondente all'ordine e possono essere presenti, se specificate: la sanezza e l'omogeneità.

Art. 104 Vizi

Sono ritenuti vizi i "peli di rottura" (venature di sostanze eterogenee).

Art. 105 Qualità

Il materiale pietro-calcareo si distingue secondo le seguenti qualità:

- **prima scelta**: blocchi riquadrati senza alcun difetto visibile (Breccia Paradiso-Perlato Coreno o Italian Brown-Esperia);
- **seconda scelta**: altri blocchi con difetti visibili.

La prima scelta garantita dà diritto all'abbuono nella misura del minor prezzo in relazione al difetto riscontrato.

B) INERTI (SABBIA, PIETRISCO, POMICE)

Art. 106 Contrattazione

Gli inerti ed il pietrisco sono contrattati a volume o a peso, il pietrisco per manti bitumati stradali è contrattato sempre a peso.

Il materiale inerte si intende misurato non compresso.

La misurazione si esegue di solito, se franco cantiere, all'atto della consegna, su mezzi di trasporto; se franco cava, su mezzi del cliente, salvo diversa pattuizione.

Art. 107 Luogo di consegna

La consegna del materiale inerte è eseguita:

- *franco silo cava caricato su automezzo del cliente;*
- *franco cantiere a mezzo di autocarri od autotreni ribaltabili;*
- *franco vagone partenza per le cave raccordate od aventi un piano caricatore in punto determinato in stazione delle Ferrovie dello Stato.*

Art. 108 Controllo alla consegna e verifica

I materiali inerti sono controllati per la qualità e la misura, all'atto della consegna.

Art. 109 Calo volumetrico

Il calo ammesso per l'assestamento del materiale durante il trasporto dalla cava è del dieci per cento massimo per la sabbia e del cinque per cento, per pietrisco e pomice.

Art. 110 Requisiti

Gli inerti devono essere conformi alla richiesta e alla marcatura, con i limiti di tolleranza ivi previsti. Altri limiti di tolleranza possono essere contrattualmente previsti.

Art. 111 Reclami

Il compratore deve denunciare i difetti riscontrati contestualmente alla consegna o alla verifica.

Capitolo 5

PRODOTTI DELLE PELLI

A) PELLI FRESCHE

Art. 112 Contrattazione

Il contratto impegna i produttori di pelli a consegnare, per tutta la durata di esso, tutto ed esclusivamente il prodotto della propria macellazione e scuoiatura. Il salatore usa concedere all'atto del contratto un anticipo al produttore.

Art. 113 Classificazione delle pelli

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso e i prezzi sono stabiliti secondo la seguente classificazione:

- *Pelli di vitello del peso da più di 8 fino a Kg. 12;*
- *Pelli di vitello del peso da più di 12 fino a Kg. 20.*

Nota: I pesi di cui sopra si intendono riferiti a pelli "quadrate".

- *Pelli di vitellone del peso da più di 20 fino a Kg. 30;*
- *Pelli di vitellone del peso da più di 30 fino a Kg. 40;*
- *Pelli di vitellone del peso da più di 40 fino a Kg. 50;*
- *Pelli di vitellone del peso da più di 50 fino a Kg. 60;*
- *Pelli di vitellone del peso oltre Kg. 60;*
- *Pelli di toro;*
- *Pelli di vacca o di bue del peso fino a Kg. 30;*
- *Pelli di vacca o di bue del peso oltre Kg. 30.*

Nota: Le pelli di vitello, di vitellone, di vacca e di bue sono distinte, inoltre, in bianche, colorate e olandesi (alle pelli olandesi sono equiparate anche le pelli estere).

- *Pelli di cavallo;*
- *Pelli di vannino;*
- *Pelli di asino;*
- *Pelli di podracco;*
- *Pelli di mulo.*

Art. 114 Consegna

La consegna delle pelli è eseguita nel mattatoio all'incaricato del compratore.

Art. 115 Qualità e abbuoni

Il prezzo indicato nel contratto si intende per le pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità o da fatti accidentali, le pelli per difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque deteriorate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza muso, senza unghie, senza unghioli, prive dell'osso della coda, senza nervature e in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Le pelli devono essere consegnate asciutte; le pelli eventualmente bagnate possono essere ugualmente ritirate dal compratore, ma in tal caso viene applicata una tara corrispondente al grado di umidità.

Le pelli di vitello sono consegnate "quadrate", ossia prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio.

Art. 116 Prezzo

Il prezzo è indicato preventivamente all'inizio del mese agli acquirenti mediante esposizione di cartelli ai pubblici mattatoi.

I raccoglitori per conto terzi sono compensati da questi ultimi in base al quantitativo di pelli consegnate.

B) PELLI SALAMOIATE

Art. 117 Contrattazione

Si intendono pelli salamoiate quelle vendute dopo una preventiva salatura a scopo di conservazione.

La contrattazione tra salatori e conciatori, di solito, avviene verbalmente ed è confermata con lettera.

La contrattazione di pelli salamoiate provenienti dalla macellazione di bovini ed equini avviene "a peso fresco" (peso coda) oppure "a peso ripesato".

Se nei contratti di vendita di pelli salamoiate (compresi i gropponi e frassami) in lotti, la quantità della merce è indicata con l'espressione "circa", il venditore può consegnare una quantità del 5% in più o meno di quella contrattualmente convenuta. L'espressione "peso ripesato" indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca, prima di stabilire il "peso ripesato", le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori di essa.

Se, invece, la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca), il "peso ripesato" è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura.

In ambedue i casi il "peso ripesato" è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Le pelli bovine sono vendute anche "gropionate", intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (frassame) con coda amputata a circa 15 cm dalla sua radice.

I gropponi sono venduti a peso reale, dopo impilatura e successiva spazzatura del sale. Le spalle (teste) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi.

I frassami devono rispondere ad una misura minima: per le spalle (teste) di cm. 70, misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, da cm. 25 in su al centro e per cm. 10 minimo in su alla punta di petto.

Art. 118 Consegna

La consegna delle pelli salamoiate, salvo patti contrari, ha luogo nel magazzino del venditore dove avviene il controllo della merce.

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a "peso coda" avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi compresi fra i limiti di peso minimo e massimo anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo dello stato fresco a quello salato varia, secondo la durata del periodo di stagionatura, entro i limiti seguenti:

- *dal 7% al 10% per pelli quadrate;*
- *dal 12% al 16% per pelli oltre i 20 Kg.*

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo di suo incaricato ha valore di gradimento della partita, per la qualità e il peso. Ha, invece, valore di gradimento per la sola qualità nel caso di contrattazione "a peso coda", riservandosi il controllo del calo peso al magazzino della conceria cui è destinata la merce.

Art. 119 Tolleranze

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio: 1000/1200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso tra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salamoiate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso delle singole pelli nonché il peso medio della partita.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.

Art. 120 Abbuoni

Per le pelli di 1^a scelta non sono concessi abbuoni. Sono, invece, concessi abbuoni come segue:

- *del 10% per la seconda scelta (pelli stercate o con difetto di scortico e porose o marcate a fuoco);*
- *del 20% per la terza scelta (pelli tarolate);*
- *dal 30% al 40% per la quarta scelta (pelli “pelanti”, ossia in stato di incipiente putrefazione).*

Art. 121 Prezzo

Il pagamento si effettua, in generale, a novanta, centoventi giorni dalla consegna della merce.

C) PELLI GREZZE OVINE E CAPRINE

FASE DAL PRODUTTORE AL RACCOGLITORE

1) PELLI FRESCHE

Art. 122 Contrattazione

La contrattazione di questo genere di pelli avviene verbalmente e a numero tra produttori e raccoglitori e, sempre, in maniera spicciola e alla giornata.

2) PELLI SECCHHE

Art. 123 Contrattazione

I contratti si concludono normalmente a voce; a pelle per gli agnelli, capretti e capre, a peso per le pecore e i montoni.

Le pelli vendute a peso devono essere ben secche, senza corna, senza unghie, prive dell'osso della coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

Art. 124 Qualità delle pelli

Per le pelli rognose, rotte, piccole, matricine, martellate e tarlate si usa praticare un abbuono che può andare dal 30% al 50%, a seconda dell'entità del difetto.

Art. 125 Consegna

La consegna è sempre fatta al domicilio del produttore ed ivi deve avvenire la verifica dei difetti.

Art. 126 Pagamento

Il pagamento si effettua, in generale, a novanta, centoventi giorni dalla consegna della merce.

FASE DAL RACCOGLITORE AL GROSSISTA

Art. 127 Contrattazione

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso. In entrambi i casi, si usa indicare il peso medio relativo a cento pelli.

Art. 128 Consegna

La consegna avviene al magazzino del venditore.

Il prezzo della merce comprende le spese per l'imballaggio e la prestazione del personale per il ricevimento.

Art. 129 Tolleranze

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per fatti accidentali, di pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, stercate, ecc., è tollerata nella misura massima del 25% e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e all'entità dell'imperfezione.

Art. 130 Abbuoni

Le pelli devono essere uniformi di peso e di taglia, a seconda delle qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Sul peso medio dichiarato è consentita una tolleranza in più o in meno del 3%.

Per le pelli di prima scelta non sono concessi abbuoni. Sono, invece, concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- *del 33% per la seconda scelta (pelli morte per fatti accidentali o mortacine, pelli con difetti di rasura, sformate e stercate, pelli di agnello pezzate o nere);*
- *del 50% per la terza scelta (pelli bucate, tagliate, martellate, zeccate o porose);*
- *del 65% per la quarta scelta (pelli sciroccate, ossia in incipiente stato di putrefazione, tarlate e fortemente porose).*

Art. 131 Ricevimento

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso della coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

Art. 132 Pagamento

All'atto della conclusione del contratto si usa corrispondere al raccoglitore un anticipo sul prezzo, proporzionato alla quantità della merce consegnata.

Il pagamento avviene direttamente e per contanti all'atto della consegna della merce.

Il prezzo si riferisce al numero o al peso delle pelli.

Capitolo 6

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Usi non accertati

Capitolo 7

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) FILATI E TESSUTI DI LANA

Art. 133 Contrattazione

Le contrattazioni, sia fra produttore e grossista che fra grossista e dettagliante, avvengono tanto verbalmente che per iscritto.

Le contrattazioni per iscritto avvengono su copia-commissione.

Esse si intendono “salvo approvazione della casa”, mentre sono sempre impegnative per il compratore.

Le ordinazioni verbali si hanno quando gli acquisti sono fatti direttamente dall'acquirente per merce da consegnarsi subito.

In entrambi i casi deve essere indicato il tipo del prodotto che si acquista (pura lana, mista lana, pura lana vergine, con l'indicazione del numero di licenza).

Art. 134 Unità di base di contrattazione

I filati di lana si contrattano a chilogrammo. I tessuti si contrattano a metro lineare, mentre i tessuti di maglia si contrattano a peso o a capo.

Art. 135 Imballaggio

In generale, l'imballaggio è a carico del venditore.

Per i filati ad uso industriale, i tubetti e le rocche fornite dal venditore sono restituiti franco di porto, a cura del compratore.

Art. 136 Verifica della merce

La verifica del peso e della qualità si effettua, normalmente, subito dopo la ricezione della merce e gli eventuali reclami debbono essere portati a conoscenza della controparte entro tre giorni.

Art. 137 Cali e tolleranze

Per i tessuti non sono ammesse tolleranze; per i filati, i cali e le tolleranze vengono il più delle volte previsti dalle fabbriche nei propri listini.

Art. 138 Ritardo nella consegna

Trascorsi 10 giorni dal termine fissato per la consegna, è facoltà per il compratore di annullare l'ordine in corso.

Qualora il compratore intenda avvalersi di questa facoltà deve farne comunicazione scritta.

Art. 139 Spedizione, trasporto ed oneri relativi

Le spese di trasporto, spedizione, nonché di facchinaggio e pesatura sono normalmente a carico del venditore, salvo pattuizione contraria.

Art. 140 Pagamento

Le condizioni e i termini di pagamento sono fissati all'atto dell'ordinativo. Il pagamento può effettuarsi o al domicilio del venditore o a mezzo dei suoi rappresentanti, autorizzati a riscuotere.

B) FILATI DI COTONE

Rinvio alle norme dell'Associazione Cotoniera.

Nelle compravendite di filati di cotone, si osservano le norme denominate "Usi di vendita per i filati sistema cotoniero" approvate dall'Associazione Cotoniera Italiana.

C) TESSUTI DI SETA ED IN FIBRE ARTIFICIALI

Art. 141 Contrattazione

I tessuti di seta ed in fibre artificiali si contrattano in base a listini e campioni.

Nelle contrattazioni si fa riferimento al campione, alla composizione, al marchio registrato del produttore della fibra artificiale.

Art. 142 Unità di base di contrattazione

L'unità di contrattazione sia per la seta che per le fibre artificiali è il metro.

Art. 143 Imballaggio

L'imballaggio è normalmente a carico del venditore, salvo pattuizione contraria.

Art. 144 Consegna

Il luogo e il termine di consegna vengono stabiliti, di volta in volta, all'atto dell'ordinativo.

Art. 145 Verifica della merce

La verifica del peso e della qualità si effettua subito dopo la ricezione della merce e gli eventuali reclami debbono essere portati a conoscenza della controparte entro tre giorni; eventuali difetti non marcati, che si riscontrano durante la lavorazione della merce, debbono essere segnalati appena il compratore li abbia rilevati.

Art. 146 Ritardo nella consegna

Trascorsi 15 giorni dal termine fissato per la consegna, è facoltà per il compratore di annullare l'ordine in corso. Qualora il compratore intenda valersi di questa facoltà, deve darne comunicazione scritta al venditore.

Art. 147 Spedizione, trasporto ed oneri relativi

Le spese di trasporto ed accessorie sono abitualmente a carico del venditore.

Art. 148 Pagamento

Le condizioni e i termini di pagamento sono, di solito, concordati all'atto dell'ordinativo.

Capitolo 8

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

LEGNAME DA LAVORO

A) Legname proveniente dal castagno

Art. 149 Classificazione merceologica

Normalmente, dall'utilizzazione del castagno, che è sempre venduto decorticato, si ottengono: pali telegrafici e telefonici, tavolame segato, travi, montanti, doghe per botti e filagne da fili e da tetto.

Art. 150 Contrattazione

Le contrattazioni si concludono tanto verbalmente che per atto scritto.

L'unità base di contrattazione è il metro cubo o il metro lineare per i pali telegrafici e le travi; il metro cubo per il tavolame segato e per i montanti; il metro lineare per le filagne.

Art. 151 Caparra

Il compratore, all'atto della conclusione del contratto, versa una somma come caparra, che viene stabilita volta per volta, a seconda dell'entità della partita. Essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 152 Consegna

La consegna avviene generalmente all'imposto, dove si procede anche alla verifica della qualità e della quantità della merce.

Art. 153 Stagionatura

Per i pali telegrafici e per le travi, di solito, si richiede una stagionatura dai 6 agli 8 mesi; per il tavolame segato, una stagionatura di almeno 3 anni; per i montanti, una stagionatura di almeno 1 anno; per le filagne, una stagionatura dai 2 ai 4 mesi.

Art. 154 Trasporto

Le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

Art. 155 Difetti e tolleranze

Il tavolame segato, oltre ad essere debitamente stagionato, non deve essere cipollato. Le filagne contrattate devono essere dritte, perfette, senza nodi o cipolle, altrimenti vengono considerate come qualità di scarto.

Art. 156 Mediazione

Abitualmente, i contratti si fanno senza l'intervento del mediatore; ove questo partecipi, il relativo compenso è a carico di entrambi i contraenti, nella misura dello 0,50% per ciascuno.

B) Legname proveniente da essenze non castanili

Art. 157 Classificazione merceologica

Possono essere oggetto di contrattazione il legno di pioppo, di noce, di pino, di olmo, di faggio, di cerro, di rovere e di quercia. Il rovere e il faggio vengono utilizzati anche per ottenere doghe per botti.

Art. 158 Contrattazione

Le contrattazioni si concludono tanto verbalmente che per atto scritto. Le piante di pioppo di grandi dimensioni vengono sezionate in topi e vendute a peso o a metro cubo, sia in piedi (macchiatico) che grezzo. Il legname di faggio viene anche confezionato in tavoloni come il castagno e venduto a tronchi grezzi, sia in bosco che all'imposto.

Art. 159 Caparra

Il compratore, all'atto della conclusione del contratto, versa una somma come caparra, che viene stabilita volta per volta, a seconda dell'entità della partita. Essa viene conteggiata nel saldo del pagamento.

Art. 160 Consegna

La consegna avviene generalmente all'imposto, dove si procede anche alla verifica della qualità e della quantità della merce.

Art. 161 Trasporto

Le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente.

Art. 162 Mediazione

Abitualmente, i contratti si fanno senza l'intervento del mediatore; ove questo partecipi, il relativo compenso è a carico di entrambi i contraenti, nella misura dello 0,50% per ciascuno.

C) Doghe per botti

Art. 163 Contrattazione

Generalmente, le contrattazioni avvengono verbalmente, ma possono avvenire anche per iscritto.

Art. 164 Caparra

All'atto della conclusione del contratto, si può corrispondere una somma come caparra, nella misura concordata dalle parti, quale anticipo del pagamento e garanzia della buona esecuzione del contratto.

Art. 165 Unità di base di contrattazione

Le contrattazioni si fanno "a pezzo", cioè a doga, oppure a "bottata".

La bottata può essere dei seguenti tipi:

Lunghezza m.	Spessore mm.	File che compongono la bottata
0,95	22-25	16
1,15	32	8
0,82	22	20
1,40	40	4
0,95	28	12

Art. 166 Consegna e verifica

La consegna avviene generalmente all'imposto. Da quel momento tutte le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

La verifica si effettua al momento della consegna.

Art. 167 Trasporto ed oneri relativi

Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

Art. 168 Pagamento

Il pagamento avviene alla consegna della merce, scomputando la caparra all'atto della consegna stessa.

Il prezzo può essere riferito "a pezzo", un tanto per doga, oppure "a bottata", per i vari tipi di bottata.

Art. 169 Difetti

Le doghe per qualsiasi tipo di botte devono essere, comunque, prive di difetti che le rendano inservibili (doghe cipollose, nodose, spaccate, fradicie o provenienti da tronchi vecchi o morti in pianta).

Art. 170 Mediazione

Nelle contrattazioni delle doghe non vi è l'intervento del mediatore.

Capitolo 9

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E DEI CARTONI

CARTA

Art. 171 Contrattazione

La carta è contrattata a peso oppure a risme o rotoli o bobine del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli. La risma di carta allestita o piegata (bianca o rigata) è composta di 400 fogli.

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggette all'approvazione della casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di otto giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- *la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;*
- *la qualità, con riferimento ad un tipo, cellulosa o riciclata, marca o campione;*
- *il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione e grado di bianco;*
- *il formato in centimetri o frazione di centimetro;*
- *il peso in Kg. per risma oppure in grammi per metro quadrato;*
- *la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;*
- *il grado di liscivatura o di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina, monolucida, calandrata fortemente, calandrata, patinata, percentuale di allungamento, spessore, punto o carico di rottura longitudinale e trasversale o in Kg. o in Newton;*
- *l'allestimento, l'impacco o l'imballaggio desiderato;*
- *tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, etc..*

Art. 172 Ordinazioni speciali

Nei casi di ordinazioni per speciali fabbricazioni, il committente è obbligato ad accettare alle condizioni contrattuali il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno 1000 Kg.. Se la commissione è inferiore ai Kg. 1000 il limite di tolleranza è del 30%.

Per le carte filigranate, il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 173 Composizione dell'impasto o collatura

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Se è convenuta carta senza pasta di legno, si intende che la carta pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica. Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose pur non contenendo l'impasto la pasta di legno meccanica, ma non superiori all'1%.

Art. 174 Peso ed imballaggio

Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini o del polietilene.

Nel peso della carta in rotoli o bobine è compresa anche la bobina (anima interna).

Le bobine di cartone, anima interna, sono fatturate al cliente, lordo per netto.

L'imballaggio è sempre fatturato.

Art. 175 Termini della consegna

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, salvo che la merce non sia venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Art. 176 Tolleranze

Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione, è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- a) **per la carta in formati** (escluse le carte da impacco o da imballo):
 - sino al 6% per carte inferiori a 20 gr. per metro quadrato;
 - sino al 4% per carte del peso da 20 a 40 gr. per metro quadrato;
 - sino al 3% per carte del peso da 40 a 60 gr. per metro quadrato;
 - sino al 2% per carte del peso da 60 a 180 gr. per metro quadrato;
 - sino al 3% per carte del peso da 180 a 240 gr. per metro quadrato;
 - sino al 6% per carte del peso superiore a 240 gr. per metro quadrato;
 - sino al 4% per tutte le carte a mano in genere e per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);
- b) **per tutta la carta in rotoli o bobine, sino al 5%;**
- c) **per tutte le carte per ondulatori, sino al 6%.**

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo e della qualità a quelli contrattati è fatto per uno o più campioni, tenuto conto delle schede tecniche.

Le carte in formato disteso sono fornite sia squadrate che con una tolleranza di mm.2. Nelle forniture di carte in rotoli o bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli e le bobine difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 177 Fatturazione

Se la carta è contrattata a prezzo per risma il peso da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo.

CARTONI

Per i cartoni valgono gli usi suindicati per la carta ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 178 Ordinazioni

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da Kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di 72x102 cm. per i cartoni ordinari intonsi, di 71x101 cm. per gli altri tipi di cartone.

I cartoni ordinari, ordinati in base al numero di fogli per pacchi da 25 Kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 179 Tolleranze

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza del 7% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi da 25 Kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 16;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 18 al 25;
- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 30 al 55;

- di fogli 5 in più o in meno per il numero di 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

Art. 180 Confezionatura

Il pacco di cartoni è del peso di Kg. 25 ivi compresa la carta da impacco e lo spago impiegato nella legatura.

CARTA E CARTONI ONDULATI E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE ONDULATI

Art. 181 Ordinazione e contrattazione

Tutte le ordinazioni sono soggette all'approvazione del produttore.
Il committente deve specificare nell'ordinativo:

- a) **la quantità;**
- b) **la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche;**
- c) **il formato dei fogli, l'altezza dei rotoli di carta ondulata e le misure degli imballaggi, espressi in millimetri con le seguenti specificazioni:**
 - 1) per la carta e il cartone ondulati: lunghezza (senso perpendicolare all'ondulazione) e altezza (senso parallelo alla ondulazione). L'altezza può anche essere messa in evidenza con sottolineature;
 - 2) per gli imballaggi di carta e di cartone ondulati:
 - lunghezza-larghezza-altezza indicate nell'ordine e riferite a misure utili interne intendendo per lunghezza e larghezza la distanza tra le due opposte pareti, a cassa montata, e per altezza, la distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne che costituiscono il fondo ed il coperchio; qualora si faccia riferimento a dimensioni esterne, tale particolarità dovrà essere sempre specificata;
 - eventuale resistenza allo scoppio del cartone da impiegare per la fabbricazione della casse o scatole, espressa con la dicitura "prova Mullen...Kg./cm. quadrato";
- d) **tutte le altre indicazioni (disegni, campioni, etc.) e condizioni necessarie per la conclusione del contratto;**
- e) **l'eventuale imballaggio speciale desiderato.**

Art. 182 Conferma d'ordine

La conferma d'ordine viene comunicata normalmente per iscritto al committente dai sette ai dieci giorni dalla data dell'assunzione dell'ordine da parte dell'agente del produttore oppure dalla data di ricevimento dell'ordine, se fatto direttamente.

Il silenzio, oltre questo termine, equivale ad approvazione dell'ordine.
Il committente, al ricevimento della conferma d'ordine, deve comunicare immediatamente, con mezzo idoneo, eventuali discordanze con l'ordine conferito.

Art. 183 Unità di base di contrattazione

La carta e il cartone ondulati sono contrattati a peso o a superficie, mentre gli imballaggi e le confezioni di carta e cartone ondulati sono contrattati a numero.
La grammatura della carta e del cartone ondulati è indicata in grammi per mq..

Art. 184 Imballaggio

Ove sia richiesto un imballaggio speciale per la merce, questo viene fatturato a parte.

Art. 185 Termini di consegna

In caso di impossibilità di consegna, il fornitore dovrà darne congruo avviso al committente, specificando l'entità del ritardo.

Art. 186 Tolleranza

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

A) sui formati:

- 1. per la carta ondulata "non refilata" è riconosciuta una tolleranza sull'altezza dell'1% in più o in meno e del 2% in più o in meno sulla lunghezza eventualmente convenuta;*
- 2. per i cartoni ondulati in fogli è riconosciuta una tolleranza in più o in meno del 2% nel senso dell'altezza e di mm. 30 in più o mm.10 in meno nel senso della lunghezza;*
- 3. per gli imballaggi di cartone ondulato, quando le ordinazioni sono date dal committente con dimensioni interne specificate, anche mediante disegno ovvero su campione, la tolleranza riconosciuta su ognuna delle dimensioni è di mm. 2 in meno o mm. 5 in più per gli imballaggi che totalizzano sino a mm. 1500, nelle loro tre dimensioni addizionate; per gli imballaggi superiori ai mm. 1500 la tolleranza è portata ad un massimo di mm. 8 in più o mm. 3 in meno per ciascuna dimensione.*

B) sulla qualità:

1. *sulla grammatura a mq. della carta e del cartone ondulati in fogli e degli imballaggi di carta e di cartone ondulati sono riconosciute tolleranze in più o in meno del 3%.*

C) sulla quantità:

1. *per la carta ed i cartoni ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del:*

*20% sino a 5 q.li ;
15% da 5 a 20 q.li;
10% da 20 a 100 q.li;
5% oltre i 100 q.li.*

2. *per gli imballaggi e le confezioni di carta e di cartone ondulati è riconosciuta una tolleranza in più o in meno sul quantitativo ordinato del:*

*20% sino a n. 500 casse o pezzi;
15% da n. 500 a n. 2000 casse o pezzi;
8% oltre 2000 casse o pezzi.*

- D) nelle forniture di carta e di cartone ondulati, è consentita la consegna di una “seconda scelta”, senza variazioni di prezzo, sino ad un massimo del 3%.**

È ammessa inoltre la consegna di un ulteriore 3% di “seconda scelta” con una riduzione, limitatamente a questo quantitativo, del 20% sul prezzo pattuito.

Art. 187 Spedizione

La spesa del trasporto è a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.


Se la merce è venduta con la clausola “franco destino”, il venditore ha la facoltà di scegliere il mezzo e la via di trasporto ritenuti più convenienti, spedendo la merce, se per ferrovia, a velocità ordinaria; ove il committente richieda la spedizione della merce per altra via o tramite un servizio accelerato, la maggiorazione del costo del trasporto è a suo carico.

Art. 188 Reclami

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni decorrenti dal giorno del ricevimento per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e di tre mesi per i vizi e difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose, devono essere tenute a disposizione del produttore per 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Non danno luogo a reclami eventuali differenze di tonalità della tinta e di presentazione delle carte impiegate, né la differenza di tonalità dei colori di stampa.



TITOLO VI

CREDITO E ASSICURAZIONI

Capitolo 1

USI BANCARI

Art. 189 Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.)

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si atten-
gono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle “Norme ed usi uniformi relativi
ai “crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio internazionale”.

Art. 190 Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del
prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel
luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 del Codice
Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito,
i documenti devono essere presentati all’Istituto od Azienda di credito incaricato,
durante l’orario di apertura degli sportelli.

Art. 191 Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate
in conto corrente, di cui all’art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col
preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell’uti-
lizzo del credito, *con esclusione dei rapporti di cui all’art. 126 del D.Lgs. 385/93.*

Art. 192 Diminuzione del valore dei beni a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o
merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del
contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell’art. 1850 Cod. Civ.,
usano accordare per il reintegro della garanzia un termine non inferiore ai cinque
giorni oltre il quale l’Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz’al-
tro avviso il pegno.

Art. 193 Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Art. 194 Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)

Nel caso di mancato pagamento di rate di rimborso di mutui e finanziamenti, estinguibili secondo piani di ammortamento, gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute e non pagate.

Art. 195 Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 196 Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 197 Accredito in conto "salvo buon fine"

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. Civ. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Capitolo 2
USI DELLE ASSICURAZIONI

Usi non accertati

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo 1

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

TRASPORTO DI MERCI CON AUTOMEZZI

Art. 198 Contrattazione

Le contrattazioni si fanno, di solito, verbalmente. Si usa la contrattazione per iscritto nei più frequenti rapporti di carattere continuativo.

Art. 199 Clausole speciali

Le clausole speciali inserite nel contratto devono essere approvate ed accettate esplicitamente da entrambe le parti.

Art. 200 Ordinazione del trasporto

L'ordinazione del trasporto si intende fatta per il giorno successivo (inizio dell'orario lavorativo) a quello in cui l'ordinazione è stata ricevuta dall'autotrasportatore. Nell'ipotesi più frequente di rapporto continuativo, la programmazione avviene settimanalmente o a 15 giorni.

Art. 201 Distinzione dei trasporti

I trasporti si distinguono a seconda delle provenienze e delle destinazioni in:

- 1) trasporti nazionali liberi da e per le località della provincia di Frosinone e da e per destinazione nazionale;*
- 2) trasporti da e per magazzini fiduciari, con osservanza delle disposizioni che regolano i rapporti dei magazzini medesimi;*
- 3) trasporti da e per i porti, aeroporti, o/e i punti di confine terrestri;*
- 4) trasporti in regime C.M.R. nei paesi che hanno sottoscritto la convenzione;*
- 5) trasporti in regime di T.I.R. che interessano paesi UE ed extra UE, che hanno aderito alla relativa convenzione.*

Art. 202 Magazzini fiduciari

Per magazzini fiduciari si intendono tutti i magazzini soggetti alla vigilanza doganale per le merci ivi introdotte e “soggette a dogana”.

Art. 203 Operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico avvengono normalmente nell’arco della giornata lavorativa, senza dar luogo ad indennità di sosta. Nell’eventualità che l’automezzo si presenti per dette operazioni oltre le ore quindici, non viene riconosciuta indennità di sosta, in considerazione del fatto che la giornata lavorativa utile decorre dal giorno successivo.

Art. 204 Unità di base di contrattazione

L’unità di base di contrattazione è correlata alla tipologia e quantità di merce per chilometro.

Art. 205 Obblighi del vettore

L’autotrasportatore è responsabile della merce trasportata dal momento in cui sono ultimate le operazioni di carico e sino alla conclusione delle operazioni di scarico della merce posta sul proprio automezzo.

Il trasporto deve essere effettuato in conformità del codice stradale.

Art. 206 Merci voluminose

La contrattazione per le merci voluminose avviene a forfait.

Art. 207 Merci molto pregiate

Per le merci pregiate, fragili e pericolose è prevista una maggiorazione di tariffa.

Art. 208 Diritti di sosta

L’indennità di sosta per ogni giornata di 24 ore successiva alla franchigia viene rapportata all’importo degli emolumenti globali stabiliti dalle organizzazioni competenti, salvo che non sia stata preventivamente trattata tra mittente o scrivente e trasportatore.

Art. 209 Rifiuto della merce

Nel caso venga rifiutata la merce trasportata, il mittente è tenuto al pagamento della spesa del trasporto di ritorno.

Nel caso di merce non collocabile o generalmente non deperibile può essere previsto il deposito presso una struttura propria del trasportatore o presso un terzo depositario o spedizioniere, con compenso a forfait a carico del mittente.

Capitolo 2 USI ALBERGHIERI

Il termine “*Albergatore*” viene usato nel testo ad indicare l’esercente ogni tipologia di attività ricettiva.

Allo stesso modo, con il termine “*Albergo*” si intende ogni tipologia di esercizio ricettivo.

A) USI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA ALBERGATORI E CLIENTI

Art. 210 Tariffe

I prezzi di pensione completa giornalieri, per persona, si applicano, in genere, per una permanenza non inferiore a tre giorni e comprendono:

- *stanza,*
- *vitto (colazione, pranzo e cena escluse le bevande),*
- *servizio e IVA.*

L’applicazione del prezzo minimo o massimo dipende dal periodo, dal tipo della stanza (ampiezza, impianti e servizi, con balcone), dal numero delle persone e dalla durata del soggiorno. In genere vengono praticate riduzioni del 20%-30% per bambini fino a 8 anni purché sistemati in camera con due adulti. Nella provincia di Frosinone vige la stagione unica; pertanto è facoltà dell’albergatore applicare liberamente, in qualsiasi momento, la tariffa minima o massima.

Sono inoltre previste speciali facilitazioni e sconti per gruppi e soggiorni di lunga durata.

I prezzi delle camere variano a seconda della categoria, dell’esercizio e del periodo stagionale.

Se a fronte della richiesta di una camera singola, viene assegnata una camera a due

letti, il prezzo non potrà superare quello massimo denunciato per la camera ad un letto.

Se in una camera ad un letto viene aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare, il prezzo non potrà essere superiore a quello della camera a due letti. Se nella camera a due letti viene aggiunto un letto supplementare, al prezzo della camera non potrà applicarsi una maggiorazione superiore al 35% del prezzo della camera stessa.

Art. 211 Prenotazioni

Le prenotazioni hanno valore solo se effettuate per iscritto e per iscritto confermate. La prenotazione garantita comporta che il cliente possa iniziare il soggiorno occupando la camera assegnatagli entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello previsto come iniziale dalla prenotazione.

Se entro tale termine egli non arriva né da conferma della prenotazione, questa si intende annullata e l'albergatore è sciolto da ogni impegno.

Nel caso che il cliente giunga in ritardo e la camera prenotata gli sia stata tenuta a disposizione, l'albergatore ha diritto al pagamento del prezzo per i giorni in cui l'ha tenuta a disposizione.

Le camere prenotate sono a disposizione del cliente generalmente dalle ore 14.00 del giorno di arrivo fino alle ore 10.00 del giorno di partenza.

Art. 212 Rinuncia

Il cliente che rinuncia al soggiorno prenotato oppure lascia l'albergo prima del termine convenuto è obbligato a risarcire l'albergatore del danno subito pagandogli, in mancanza di caparra o diversa pattuizione, il prezzo della sola camera per tre giorni.

Art. 213 Inadempienza dell'albergatore

Se il cliente si presenta entro il termine suddetto e non trova disponibile la camera prenotata, ha diritto a che l'albergatore gli procuri altra sistemazione in albergo di uguale categoria o, in mancanza, in esercizio di categoria superiore.

La differenza dell'eventuale prezzo è a carico dell'albergatore.

Art. 214 Pensione

Per trattamento di pensione completa si intende la somma dell'alloggio della prima, della seconda colazione e della cena. Nel prezzo della pensione non sono mai comprese le bevande. La prenotazione di pensione, in mancanza di diversa pattuizione, impegna i clienti per un periodo di almeno tre giorni. Per periodi di soggiorno infe-

riori a tre giorni si applicano distintamente i prezzi della camera e quelli di ogni altra prestazione.

I pasti cui il cliente ha diritto nel giorno dell'arrivo e non consumati possono essere serviti il giorno della partenza senza maggiorazioni di prezzo e, a richiesta, anche con cestino da viaggio. I pasti non consumati per qualsiasi ragione in altri giorni del periodo prenotato non danno diritto a riduzioni di prezzo a favore del cliente. I pasti devono essere, di norma, consumati negli appositi locali dell'albergo nelle ore indicate dall'albergatore.

Quelli consumati in altre ore o in altri locali danno diritto all'albergatore di chiedere un supplemento.

La giornata di prenotazione inizia alle ore 14.00.

Terminato il periodo di prenotazione la camera deve essere lasciata libera entro le ore 10.00.

Art. 215 Turismo scolastico e giovanile

Nel caso di comitive scolastiche e/o giovanili, è facoltà dell'albergatore richiedere ai clienti un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni, che verrà integralmente o parzialmente restituito previa verifica degli stessi.

Art. 216 Animali

È facoltà dell'albergatore rifiutare animali, anche se domestici; se accettati, non potranno essere ammessi nelle sale comuni.

B) USI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA ALBERGATORI ED AGENZIE

Art. 217 Rapporti tra albergatori ed agenzie

I rapporti tra albergatori ed agenzie sono regolati da un "contratto di albergo", mediante il quale un albergatore si impegna con un agente di viaggio a fornire servizi alberghieri. Per servizi alberghieri si intendono le camere, i pasti, e ogni altro servizio che l'albergo si è impegnato a fornire.

Art. 218 Prenotazioni effettuate dall'agente di viaggio

I contratti alberghieri hanno inizio con una richiesta di prenotazione effettuata dall'agente di viaggio, nella quale sono specificati i servizi che si desidera siano forniti. Qualsiasi richiesta di prenotazione non effettuata in forma scritta dovrà essere confermata immediatamente sotto tale forma.

Art. 219 Conferma dell'albergo

Il contratto sarà concluso nel momento in cui l'albergo confermerà la richiesta di prenotazione, sia in forma scritta, sia mediante l'emissione di un numero di prenotazione telematica riferito esplicitamente alla richiesta di prenotazione, con precisazione dei servizi che l'albergo si impegna a fornire ed i relativi prezzi.

Art. 220 Pagamenti anticipati

Il contratto d'albergo può prevedere un pagamento anticipato (ad esempio un diritto di prenotazione, un deposito cauzionale, una caparra o una garanzia con carta di credito ove possibile).

L'albergo è tenuto a confermare per iscritto l'avvenuto ricevimento di tali pagamenti anticipati.

Art. 221 Tariffe

Le parti devono attenersi alle tariffe stabilite nella conferma da parte dell'albergo. Tuttavia, nei contratti a lungo termine possono essere inserite clausole di variazione dei prezzi.

Nel caso di variazioni dovute ad imposte statali, IVA, tassi di cambio, o simili, le tariffe già concordate saranno rinegoziate, se non diversamente convenuto nel contratto.

Altri cambiamenti relativi alle tariffe, diversi da quelli menzionati sopra, non influiranno sulle prenotazioni già confermate o sui contratti già conclusi.

Art. 222 Norme relative alle commissioni

Le condizioni relative alle commissioni devono essere definite prima o al momento della conferma.

L'albergo è tenuto ad informare l'agente per iscritto in relazione a quanto segue:

- *i servizi per i quali è previsto il pagamento della commissione;*
- *se la commissione è comprensiva di IVA;*
- *se le commissioni sono corrisposte per qualsiasi prolungamento del soggiorno concordato con l'albergo o per le prenotazioni fatte dal cliente durante il suo soggiorno, purché l'agente ne garantisca il pagamento.*

I prezzi netti stabiliti e confermati sono da intendersi al netto della commissione.

In caso di pagamento diretto da parte del cliente, l'albergo è tenuto a liquidare la commissione con l'agente entro 30 giorni dal pagamento del cliente.

Qualora più di un agente sia responsabile della stessa prenotazione, la commissione sarà corrisposta solamente una volta.

Art. 223 Condizioni di pagamento

Il metodo di pagamento scelto dall'agente di viaggio deve essere specificato e concordato come clausola nel contratto.

Art. 224 Assegnazione delle camere

L'agenzia deve comunicare all'albergo il numero ed il tipo di camere necessarie (caratteristiche delle camere) e, in caso di gruppi, è tenuta a spedire la rooming-list, che deve essere ricevuta dall'albergo 7 giorni prima dell'arrivo del gruppo, se non diversamente pattuito nel contratto.

Art. 225 Disponibilità delle camere

La camera d'albergo deve essere messa a disposizione del cliente non più tardi delle ore 14.00 del giorno di arrivo e fino alle 18.00 dello stesso giorno, salvo che la prenotazione sia garantita o l'arrivo in ritardo sia stato specificato.

La camera d'albergo deve essere lasciata libera non più tardi delle ore 10.00 del giorno di partenza, o delle ore 12.00, in caso di espressa previsione.

Qualora venisse richiesta la disponibilità della camera d'albergo prima delle ore 14.00 del giorno di arrivo o oltre le ore 10.00 del giorno di partenza, l'albergo può richiedere un pagamento supplementare.

Se l'albergo non fornisce la sistemazione concordata deve, previa accettazione del cliente, fornire un'altra camera nello stesso albergo o nel più vicino albergo di pari categoria o superiore, e pagare le eventuali differenze di prezzo, nonché provvedere al trasferimento.

Art. 226 Prenotazioni garantite

La garanzia data dall'agente di viaggio è costituita dal pagamento in contanti, con assegno, mediante bonifico bancario o carta di credito, o altra garanzia formale indicata sul documento di prenotazione o sul voucher.

Art. 227 Annullamento – Clienti singoli

In assenza di un accordo in senso contrario, l'agente può cancellare una prenotazione fino alle ore 18.00 del giorno precedente la data di arrivo, senza dover corrispondere alcuna penale.

Nel caso di un annullamento successivo al termine sopra indicato, all'agente potrà essere richiesto di pagare una penale per l'annullamento, equivalente al costo della camera per una notte.

Qualora le prenotazioni siano fatte per più di una notte, gli annullamenti devono essere comunicati 30 giorni prima della data di arrivo, in alta stagione, e 14 giorni prima della data di arrivo, in bassa stagione.

In caso contrario, o qualora il soggiorno venga interrotto, l'albergo può richiedere una penale per l'annullamento delle camere rimaste vuote, il cui importo non superi il costo massimo di tre notti.

Comunque, nel caso di deposito cauzionale in base a contratti-allotment, l'albergo può richiedere l'intero ammontare del soggiorno concordato, salvo che sia diversamente pattuito nel contratto.

Art. 228 Annullamento – Gruppi

Tutti gli annullamenti devono essere effettuati per iscritto e datati.

In ogni caso, l'albergo deve comunicare l'avvenuto ricevimento dell'annullamento.

In caso di prenotazione telematica, i numeri di annullamento devono essere resi noti dall'albergatore e annotati dall'agente di viaggio, dispensandolo dalla necessità di un annullamento per iscritto.

BREVE GLOSSARIO

TOUR OPERATOR: impresa che possiede l'autorizzazione a costruire pacchetti turistici (organizzatore) con possibilità di vendere esclusivamente per il tramite di agenzie di viaggi.

AGENZIA DI VIAGGI: impresa che possiede l'autorizzazione alla vendita dei pacchetti turistici dei Tour Operator (in qualità di intermediario) ed è comunque abilitata alla vendita di soggiorni alberghieri, sempre in qualità di intermediario di servizi turistici.

ALLOTMENT: si intende un contratto con il quale l'albergatore garantisce al Tour Operator la disponibilità - fino ad una data concordata - di un certo numero di camere.

VUOTO/PIENO: si intende un contratto con il quale l'albergatore garantisce al Tour Operator la disponibilità senza condizioni del numero di camere concordate per una data ben precisa; il Tour Operator comunque si impegna a pagare le camere anche se non riuscirà a venderle (ovviamente il prezzo di acquisto per il Tour Operator è notevolmente più conveniente ma ha il rischio vendita).


ROOMING-LIST: è l'elenco nominativo dei partecipanti ad un viaggio o soggiorno - solitamente di gruppo - che l'agenzia è tenuta ad inviare almeno 7 giorni prima dell'arrivo in albergo, con la specifica della tipologia di camera da assegnare a ciascuno (singole, matrimoniali, a 2 letti, triple, quaduple).

MEZZA PENSIONE: solitamente per mezza pensione si intende cena, pernottamento e colazione. Previa intesa con la struttura ricettiva, la cena può essere sostituita con il pranzo. Nella terminologia corrente internazionale, la mezza pensione è definita HALF BOARD o semplicemente HB. Salvo diversamente concordato, le bevande non sono incluse.

PENSIONE COMPLETA: per pensione completa si intende colazione, pranzo, cena e pernottamento. Nella terminologia corrente internazionale, la pensione completa è definita FULL BOARD o semplicemente FB. Salvo diversamente concordato, le bevande non sono incluse.

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE: ovviamente si intende pernottamento e colazione. Nella terminologia corrente internazionale è definito BED AND BREAKFAST o semplicemente BB.

COLAZIONE: occorre precisare sempre nei contratti con gli alberghi la tipologia di colazione che verrà servita in quanto può essere “continentale” (bevande calde/fredde, burro, marmellata, talvolta brioche o cornetto) o all’americana (con piatti caldi, formaggi, salumi, dolci, etc). Attualmente alcuni alberghi forniscono anche la colazione cosiddetta “rinforzata” (ovvero una colazione continentale con l’aggiunta di salumi e formaggi). La colazione può essere servita a tavola oppure a buffet.



APPENDICE

**DETERMINAZIONE DELLA MISURA
DELLE PROVVIGIONI IN MANCANZA DI PATTO**

SETTORE IMMOBILIARE

Categorie	Venditore	Compratore
1) Terreni ad uso agricolo	2% - 4%	2% - 4%
2) Terreni edificabili ad uso industriale	3% - 5%	3% - 5%
3) Terreni edificabili ad uso residenziale	3% - 5%	3% - 5%
4) Immobili ad uso residenziale (compravendita)	3% - 5%	3% - 5%
5) Immobili ad uso residenziale (locazione)	9% - 12% del canone annuo	9% - 12% del canone annuo
6) Immobili ad uso non residenziale (compravendita)	3% - 5%	3% - 5%
7) Immobili ad uso non residenziale (locazione)	9% - 12% del canone annuo	9% - 12% del canone annuo
8) Aziende commerciali	4% - 6%	4% - 6%
9) Aziende industriali	3% - 5%	3% - 5%
10) Aziende artigianali	3% - 5%	3% - 5%
11) Aziende agricole	2% - 4%	2% - 4%
12) Aziende di servizi	4% - 6%	4% - 6%
Categorie		
13) Mutui e finanziamenti	3% - 5%	dal richiedente
14) Amministrazioni Immobiliari	4% - 10%	dal committente sulle somme incassate
15) Appalti, lavori e forniture in genere	3%	dall'impresa
16) Stime e valutazioni	0,5% - 1%	dal committente

TAVOLE DI RAGGUAGLIO

PESI E MISURE DI SUPERFICIE PER BENI RUSTICI

N°	Comuni	Pesi	Misure di Superficie per beni rustici
1	Acquafondata		tomolo = mq. 2.800 coppo o cuoppo = " 140
2	Acuto	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = " 18.000 quarta = " 4.500 coppa = " 1.500 quartuccio = " 375
3	Alatri		rubbio = " 12.000 soma = " 6.000 quarta = " 3.000 coppa = " 1.000 tavola = " 1.000 quartuccio = " 250 canna = " 5
4	Alvito		tomolo = " 3.000 mezzetto = " 1.500 coppa = " 750
5	Amaseno	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = " 18.400 sacco = " 9.200 tomolo = " 4.600 quartella = " 2.300
6	Anagni		rubbio = " 18.484 soma = " 9.242 quarta = " 4.621 coppa = " 1.640 quartuccio = " 385
7	Aquino		tomolo = " 2.800 coppo o cuoppo = " 140
8	Arce		tomolo = " 3.614
9	Arnara		tomolo = " 4.621
10	Arpino		tomolo = " 2.856 coppa = " 714
11	Atina		tomolo = " 3.059
12	Ausonia		tomolo = " 3.300 coppa = " 764,75
13	Belmonte Castello		tomolo = " 3.000 coppa = " 750
14	Boville Ernica		tavola = " 1.000
15	Broccostella		tomolo = " 2.780 coppa = " 695

N°	Comuni	Pesi	Misure di Superficie per beni rustici
16	Campoli Appennino		tomolo = mq. 2.923 mezzetto = " 1.461 coppa = " 731
17	Casalattico		tomolo = " 3.000 coppa = " 750
18	Casalvieri		tomolo = " 2.856 coppa = " 714
19	Cassino		tomolo = " 2.800 quarta = " 700 coppo o cuoppo = " 140
20	Castelliri		tomolo = " 2.720
21	Castelnuovo Parano		tomolo = " 2.800
22	Castrocielo		tomolo = " 2.800
23	Castro dei Volsci	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = " 18.484 soma = " 9.242 tomolo = " 4.621 quarta = " 1.155
24	Ceccano		rubbio = " 18.480 soma = " 9.240 quartella = " 2.310 tinella = " 2.310 quartuccio = " 462
25	Ceprano		tomolo = " 4.621
26	Cervaro		tomolo = " 4.000 coppo o cuoppo = " 200
27	Colfelice		tomolo = " 3.600
28	Collepardo		
29	Colle S. Magno		tomolo = " 2.800
30	Coreno Ausonio		tomolo = " 3.300
31	Esperia		tomolo = " 3.333
32	Falvaterra		
33	Ferentino		rubbio = " 18.484 soma = " 9.243 quarta = " 4.621 coppa = " 1.540 quartuccio = " 385
34	Filettino		rubbio = " 12.000 soma = " 6.000 coppa = " 1.000
35	Fiuggi		quarta = " 3.000 coppa = " 1.000

N°	Comuni	Pesi	Misure di Superficie per beni rustici		
36	Fontana Liri		tomolo = mq.		2.725
			coppa = "		681
37	Fontechiari		tomolo = "		3.025
			coppa = "		756
38	Frosinone		rubbio = "		18.484
			soma = "		9.242
			quarta = "		4.621
			coppa = "		1.540
39	Fumone		coppa = "		1.000
40	Gallinaro		tomolo = "		2.991
41	Giuliano di Roma	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = "		18.480
			sacco = "		9.240
			tomolo = "		4.620
			quartella = "		2.310
			scodella = "		575
42	Guarcino	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = "		12.000
			soma = "		3.000
			coppa = "		1.000
			quartuccio = "		250
43	Isola del Liri		tomolo = "		2.726
			coppa = "		681
44	Monte S. Giovanni Campano		tavola = "		1.000
			coppa = "		770
45	Morolo	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = "		18.484
			soma = "		9.242
			quarta = "		4.621
			coppa = "		1.540
			quartuccio = "		385
46	Paliano		rubbio = "		18.000
			coppa = "		1.500
47	Pastena		tomolo = "		3.500
			quarta = "		875
			scodella = "		145
48	Patrica	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = "		18.480
			soma = "		9.240
			quarta = "		4.620
49	Pescosolido		tomolo = "		2.726
50	Picinisco		tomolo = "		3.059
			coppa = "		764
51	Pico		tomolo = "		4.000
52	Piedimonte San Germano		tomolo = "		2.800
			quarta = "		700
			coppo o cuoppo = "		140
53	Piglio	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	coppa = "		1.540

N°	Comuni	Pesi	Misure di Superficie per beni rustici		
54	Pignataro Interamna		tomolo	= mq.	2.800
55	Pofi		soma	= "	9.248
			tomolo	= "	4.624
			quarta	= "	1.156
56	Pontecorvo		tomolo	= "	4.000
			quarta	= "	1.000
			quartuccio	= "	400
57	Posta Fibreno		tomolo	= "	3.025
			canna	= "	15.125
58	Ripi		soma	= "	9.242
			quarta	= "	4.621
			tomolo	= "	4.621
			coppa	= "	1.155
			tavola	= "	1.000
			quartuccio	= "	288
59	Roccardarce		tomolo	= "	3.614
60	Roccasecca		tomolo	= "	2.856
61	S. Biagio Saracinisco		tomolo	= "	2.800
			coppa	= "	700
62	S. Donato Val di Comino		tomolo	= "	2.991
63	S. Giorgio a Liri		tomolo	= "	2.800
			coppo o cuoppo	= "	140
64	S. Giovanni Incarico		tomolo	= "	3.680
65	S. Ambrogio sul Garigliano		tomolo	= "	2.800
66	S. Andrea del Garigliano		tomolo	= "	2.800
67	S. Apollinare		tomolo	= "	2.800
68	S. Elia Fiumerapido		tomolo	= "	2.800
			coppo o cuoppo	= "	140
69	Santopadre		tomolo	= "	2.856
			coppa	= "	714
70	S. Vittore del Lazio		tomolo	= "	4.000
71	Serrone	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio	= "	12.000
			soma	= "	6.000
			coppa	= "	1.000
			quarto	= "	250
			ara	= "	100
			canna	= ml.	2
72	Settefrati		tomolo	= mq.	3.230
			coppa	= "	307,50

N°	Comuni	Pesi	Misure di Superficie per beni rustici
73	Sgurgola		rubbio = mq. 18.484 soma = " 9.242 quarta = " 4.621 quartuccio = " 385
74	Sora		tomolo = " 2.726 coppa = " 681,50 canna = " 13.63
75	Strangolagalli		tavola = " 1.000
76	Supino		rubbio = " 18.484 soma = " 9.242 quarta = " 4.621 coppa = " 1.540
77	Terelle		tomolo = " 4.000
78	Torre Cajetani		soma = " 6.000 quarta = " 3.000 coppa = " 1.000 tavola = " 1.000
79	Torrice		soma = " 9.242 quarta = " 4.621 coppa = " 1.540
80	Trevi nel Lazio		rubbio = " 12.000 soma = " 6.000 quarta = " 3.000 coppa = " 1.000 quartuccio = " 250
81	Trivigliano		rubbio = " 12.000 soma = " 6.000 quarta = " 3.000 coppa = " 1.000
82	Vallecorsa	decina = Kg. 3,333 libbra = " 0,333	rubbio = " 18.400 soma = " 9.200 tomolo = " 4.800
83	Vallemaio		tomolo = " 2.800
84	Vallerotonda		tomolo = " 2.800
85	Veroli		quarta = " 4.621 coppa = " 1.540 tavola = " 1.000
86	Vicalvi		tomolo = " 3.025
87	Vico nel Lazio		coppa = " 1.000
88	Villa Latina		tomolo = " 3.000 coppa = " 750
89	Villa S. Lucia		tomolo = " 2.800 coppo o cuoppo = " 140
90	Villa S. Stefano		sacco = " 9.240 quarta = " 2.310
91	Viticuso		tomolo = " 2.800

TAVOLE DI RAGGUAGLIO

MISURE DI CAPACITÀ

N°	Comuni	Misure di Capacità		
		per Cereali	per Olio	per Vino
1	Acquafondata	tomolo = L. 55	staio = L. 10	barile = L. 44
2	Acuto		orciola = L. 20 foglietta = L. 0,50	barile = L. 50
3	Alatri		orciola = L. 22 misura = L. 22 boccale = L. 2,20 foglietta = L. 0,55	barile = L. 60
4	Alvito	tomolo = L. 56 mezzetto = L. 28	cannata = L. 24 mezza cannata = L. 12	
5	Amaseno		misura = L. 22	barile = L. 50
6	Anagni		orciola = L. 20	barile = L. 50
7	Aquino	tomolo = L. 56	cannata = L. 24	barile = L. 44 cannata = L. 11
8	Arce		cannata = L. 22	barile = L. 50
9	Arnara		misura = L. 20	barile = L. 60
10	Arpino	tomolo = L. 56	cannata = L. 22	barile = L. 50
11	Atina		staio = L. 10	cannata = L. 10
12	Ausonia	tomolo = L. 55	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
13	Belmonte Castello	tomolo = L. 56	staio = L. 10	cannata = L. 10
14	Boville Ernica		misura = L. 22 cannata = L. 22	barile = L. 60
15	Broccostella	tomolo = L. 56	cannata = L. 21	
16	Campoli Appennino	tomolo = L. 56 mezzetto = L. 28 coppa = L. 14	cannata = L. 22	cannata = L. 22
17	Casalattico	tomolo = L. 56 coppa = L. 14	cannata = L. 22	
18	Casalvieri	tomolo = L. 56 coppa = L. 14	cannata = L. 22	
19	Cassino	tomolo = L. 56 quarta = L. 14	staio = L. 10 quarta = L. 2,50	barile = L. 44 cannata = L. 11
20	Castelliri		cannata = L. 22	barile = L. 50
21	Castelnuovo Parano	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44

N°	Comuni	Misure di Capacità		
		per Cereali	per Olio	per Vino
22	Castrocielo	tomolo = L. 56	cannata = L. 24 coppa = L. 1,50	
23	Castro dei Volsci	tomolo = L. 75	misura = L. 20	barile = L. 60
24	Ceccano	rubbio = L. 300 tinella = L. 37,50 quartuccio = L. 7,50	misura = L. 22	barile = L. 60
25	Ceprano		misura = L. 22	barile = L. 60
26	Cervaro	tomolo = L. 50	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
27	Colfelice			
28	Colleparado		orciola = L. 22	barile = L. 50
29	Colle San Magno	tomolo = L. 56	cannata = L. 24	barile = L. 60
30	Coreno Ausonio	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44
31	Esperia	tomolo = L. 56	staio = L. 16 cafisa = L. 4	barile = L. 44 cannata = L. 11
32	Falvaterra		misura = L. 22	barile = L. 50
33	Ferentino		misura = L. 20	barile = L. 50
34	Filettino			barile = L. 50
35	Fiuggi			barile = L. 50
36	Fontana Liri		cannata = L. 22	barile = L. 50
37	Fontechiari		cannata = L. 22	
38	Frosinone	quarta = L. 75	misura = L. 22	misura = L. 20
39	Fumone			barile = L. 60
40	Gallinaro	tomolo = L. 56	staio = L. 10	cannata = L. 10
41	Giuliano di Roma		misura = L. 20	barile = L. 60
42	Guarcino		orciola = L. 22 boccale = L. 2	misura = L. 22
43	Isola del Liri	tomolo = L. 56 coppa = L. 14	cannata = L. 22	barile = L. 50
44	Monte San Giovanni Campano	rubbio = L. 240 soma = L. 120 tomolo = L. 40 coppa = L. 10	misura = L. 24	barile = L. 60
45	Morolo	rubbio = L. 300 soma = L. 150 quarta = L. 75 quartuccio = L. 7,50	misura = L. 20 boccale = L. 2 foglietta = L. 0,50	barile = L. 50

N°	Comuni	Misure di Capacità		
		per Cereali	per Olio	per Vino
46	Paliano	coppa = L. 25	orciola = L. 10 boccale = L. 2	barile = L. 50
47	Pastena		misura = L. 16	barile = L. 50
48	Patrica	rubbio = L. 264 soma = L. 132	misura = L. 22	barile = L. 50 barile = L. 60
49	Pescosolido		cannata = L. 22	barile = L. 50 cannata = L. 22
50	Picinisco	tomolo = L. 56 coppa = L. 14	staio = L. 10	cannata = L. 10
51	Pico	tomolo = L. 56	misura = L. 16	barile = L. 50
52	Piedimonte S. Germano	tomolo = L. 56	staio = L. 10	misura = L. 20 cannata = L. 11
53	Piglio	coppa = L. 14	boccale = L. 2	barile = L. 50
54	Pignataro Interamna	tomolo = L. 56		barile = L. 44
55	Pofi		misura = L. 20	barile = L. 60
56	Pontecorvo			barile = L. 50 cannatone = L. 25
57	Posta Fibreno	tomolo = L. 56	cannata = L. 24	
58	Ripi	tomolo = L. 56 quarta = L. 75	misura = L. 22	barile = L. 60
59	Roccarcarce		cannata = L. 22	barile = L. 50
60	Roccasecca	tomolo = L. 56	cannata = L. 24	barile = L. 60
61	S. Biagio Saracinisco	tomolo = L. 56 coppa = L. 14	staio = L. 10	
62	S. Donato Val di Comino	tomolo = L. 56	staio = L. 11	cannata = L. 10
63	S. Giorgio a Liri			barile = L. 44
64	S. Giovanni Incarico	tomolo = L. 56	misura = L. 24	
65	S. Ambrogio sul Garigliano	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
66	S. Andrea del Garigliano	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
67	S. Apollinare	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
68	S. Elia Fiumerapido	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
69	Santopadre	tomolo = L. 56 coppa = L. 14		barile = L. 60

N°	Comuni	Misure di Capacità		
		per Cereali	per Olio	per Vino
70	San Vittore del Lazio		staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
71	Serrone	coppa = L. 25	orciola/arciola = L. 5 orciola/arciola = L. 10	mezzo barile = L. 25 barile = L. 50
72	Settefrati	tomolo = L. 56	staio = L. 10	cannata = L. 10
73	Sgurgola		misura = L. 20	barile = L. 50
74	Sora	tomolo = L. 44 coppa = L. 11	cannata = L. 22	barile = L. 50 cannata = L. 22
75	Strangolagalli	coppa = L. 12,50	misura = L. 20	barile = L. 60
76	Supino		misura = L. 20	barile = L. 50 barile = L. 60
77	Terelle	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
78	Torre Cajetani	coppa = L. 25	orciola = L. 22 boccale = L. 2 foglietta = L. 0,50	barile = L. 50
79	Torrice	quarta = L. 75	orciola = L. 22	barile = L. 60
80	Trevi nel Lazio		foglietta = L. 0,50	barile = L. 50
81	Trivigliano	quarta = L. 75 coppa = L. 25	orciola = L. 20	barile = L. 50
82	Vallecorsa	tomolo = L. 75	misura = L. 20	barile = L. 60
83	Vallemaio	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44
84	Vallerotonda	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44
85	Veroli	quarta = L. 76 coppa = L. 25	misura = L. 22 boccale = L. 2 foglietta = L. 0,50	barile = L. 60
86	Vicalvi	tomolo = L. 56	cannata = L. 24	
87	Vico nel Lazio		misura = L. 22	barile = L. 50
88	Villa Latina	tomolo = L. 56 coppa = L. 14	staio = L. 10	cannata = L. 10
89	Villa S. Lucia	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44 cannata = L. 11
90	Villa S. Stefano		misura = L. 20	barile = L. 60
91	Viticuso	tomolo = L. 56	staio = L. 10	barile = L. 44

VOCABOLI E CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

A

- A capo** Forma di accertamento del valore degli animali oggetto di contrattazione, mediante stima visiva o mediante pesatura dei singoli individui.
- Accascinato** Fieno conservato nelle cascine del venditore, in campagna.
- A colmo** Sistema di misurazione dei cereali, oggetto di contrattazione, consistente nel riempire completamente la misura senza ulteriori operazioni di pareggiamento.
- A ferro e fuoco** Clausola usata nelle contrattazioni per escludere ogni garanzia da parte del venditore.
- Affienilato** Fieno raccolto in appositi fienili all'aperto.
- A forfait** Forma di contrattazione della paglia, in cui il prezzo si determina in base alla superficie seminata, calcolando il quantitativo sul 70% del grano ricavato per paglia uso bestiame e sul 60% per paglia uso industriale.
- Alla ciociara** Forma di contrattazione degli abbacchi e dei capretti, in uso nella parte settentrionale della Provincia, in cui il peso del singolo capo viene calcolato detratti il sangue e le viscere.
- Alla romana** Forma di contrattazione degli abbacchi e dei capretti, in uso nella parte settentrionale della Provincia, in cui il peso del singolo capo viene calcolato detratti il sangue, la pelle, le viscere e le zampe dal ginocchio in giù.
- A mantenere** Clausola usata nella compravendita di vino, in forza della quale il venditore si obbliga a custodire la merce, che verrà ritirata dal compratore frazionatamente, purchè, l'ultimo ritiro avvenga prima dell'inizio del nuovo raccolto.
- A mezza bocca** Sistema di confezionamento del carbone nelle balle che vengono chiuse lasciando un'apertura di circa cmq. 10, attraverso la quale è visibile la merce, che viene trattenuta nelle balle stesse, mediante asticelle di legno o rete di ferro.
- Ammontinato** Fieno radunato a piccoli mucchi (montini) sul luogo di produzione.

- A paia** Espressione usata nelle contrattazioni di bovini da lavoro, per indicare la vendita in unico contesto di due capi.
- A partita** Sistema di determinazione degli ovini o caprini da compravendere consistente nella pattuizione preventiva di un certo numero di capi, i quali vengono poi contati così come si presentano davanti agli stipulanti, senza scelta.
- A peso morto** Forma di accertamento del peso degli animali da macello: per i bovini si calcola il peso sui quattro quarti: cioè, detraendo, dal peso totale, la testa (tagliata all'altezza della prima vertebra cervicale seguendo le vene giugulari e comprendendo la "goletta" e le "alette"), gli organi interni, le estremità dai ginocchi e dai garretti in giù, la pelle, la coda e gli organi genitali, fatta eccezione, per i bovini maschi, dei testicoli (a Frosinone, Alatri e Veroli si aggiunge un'ulteriore detrazione di 4 Kg.; ad Acuto, Anagni, Filettino, Fiuggi, Paliano, Serrone e Trevi nel Lazio si detraggono anche i testicoli). Per i suini, si calcola il peso effettivo della bestia, detratti le interiora, il sangue e la parte cornea dei piedi. Tale detrazione può anche essere fatta a stima e si aggira dal 20% al 30% del peso totale. Per gli ovini e i caprini, si calcola il peso effettivo della bestia, detratti il sangue, la pelle, le viscere e le zampe dal ginocchio in giù.
- A peso vivo** Forma di accertamento del peso degli animali da macello: per i bovini, consiste nel pesare l'animale dopo un digiuno di 24 ore o concedendo un abbuono del 5% sul peso rilevato; per i suini, consiste nel pesare l'animale dopo un digiuno di 24 ore o concedendo un abbuono fino al 3% sul peso rilevato.
- A raso** Sistema di misurazione dei cereali, oggetto di contrattazione, consistente nel passare una riga sul genere con cui è stata precedentemente colmata la misura, in modo da ottenere il pareggiamento con l'apertura della misura stessa.
- A scelta** Sistema di determinazione degli ovini o caprini da compravendere, consistente nella pattuizione preventiva di un certo numero di capi, i quali vengono poi scelti dall'acquirente fra il complesso costituente il gregge del venditore.
- A spunta** Forma avente il medesimo significato di quella detta "a partita".
- A vista** Forma di accertamento del valore degli animali oggetto di contrattazione, mediante stima visiva del singolo capo.

B

Babbo	Mostimetro.
Bottata	Unità base di contrattazione delle doghe per botti.

C

Cannello	Carbone vegetale ottenuto dal bosco ceduo.
Carbone dolce	Carbone vegetale ottenuto da legna di essenza dolce (castagno, pioppo, pino).
Carbone forte	Carbone vegetale ottenuto da legna di essenza forte (querchia, cerro, faggio, leccio, olivo, ornio e carpino).
Carta non squadrata o non refilata	Indica che la merce è tale, come proviene dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio; sulla stessa è sempre riconosciuta una tolleranza sulle misure indicate in commissione.
Circa	Espressione che, inserita nelle contrattazioni indica una tolleranza sulle quantità.
Come gravide	Clausola usata nelle contrattazioni delle bovine, con la quale se ne garantisce la esistenza della gravidanza.

F

Franco camion	Clausola che, inserita nelle contrattazioni dell'uva da vino, vale ad accollare al produttore le spese per le operazioni di raccolta, di pesatura e di carico.
Franco destino	Clausola che indica che il venditore è tenuto a sopportare le spese per le cure e il trasporto della merce fino al punto di consegna pattuito.
Frassami	Pelli bovine ricavate dai fianchi e dalle spalle (o teste).

G

Gavezza a terra	Clausola usata nelle contrattazioni di bestiame per escludere ogni garanzia da parte del venditore.
------------------------	---

I

Imposto	Luogo di raccolta, dove vengono ammassati i prodotti forestali.
In covoni	Partite di grano non ancora trebbiato oggetto di contrattazione.
In erba	Forma di contrattazione del fieno in cui il prezzo si determina in base alla superficie del prato, visitato dal compratore prima del taglio.

M

Messo camion	Clausola che, inserita nelle contrattazioni dell'uva da vino, vale ad accollare al produttore le spese per le operazioni di raccolta, di pesatura e di carico.
---------------------	--

P

Passo	Catasta di legna da ardere che, nelle vendite a misura, corrisponde ad un cumulo di circa m. 4 di lunghezza, circa m. 1 di altezza e circa m. 1 di larghezza; il peso medio è di q.li 20.
Pedagna	Spezzatura di legna da ardere, ottenuta da segmenti di tronchi di piante cedue.
Pelli gropponate	Pelli bovine comprendenti il solo groppone, cioè prive dei fianchi e delle spalle (frassami) e con coda amputata a circa 15 cm. dalla radice.
Pelli pelanti	Pelli bovine ed equine salamoiate, in stato di incipiente putrefazione.
Pelli quadrate	Pelli fresche bovine ed equine prive della testa, delle alette e con le zampe tagliate al ginocchio.
Pelli salamoiate	Pelli bovine ed equine assoggettate a salatura, a scopo di conservazione.
Pelli sciroccate	Pelli grezze ovine e caprine in incipiente stato di putrefazione, tarlate e fortemente porose.

Pelli tarolate	Pelli bovine ed equine salamoiate con fori prodotti dalle larve di mosche parassite (taroli).
Per campione	Forma di contrattazione dei cereali effettuata sulla base di campioni della merce presentati dal venditore al compratore e comportante l'obbligo che la merce della intera partita dovrà, alla consegna, corrispondere ai campioni stessi.
Peso coda	Peso delle pelli bovine ed equine risultante al momento dello scuoiamento, senza unghie, corna e coda.
Peso fresco	Peso delle pelli bovine ed equine risultante al momento dello scuoiamento, senza unghie, corna e coda.
Peso ripesato	Peso delle pelli bovine ed equine constatato all'atto della consegna dopo la salatura, previa spazzatura del sale.
Prova di stalla	Mungitura completa di una vacca, fatta in presenza del prelevatore del campione di latte, in occasione di un'operazione di verifica.
Prova di stazzo	Mungitura completa di tutte le pecore in lattazione, fatta in presenza del prelevatore del campione di latte, in occasione di una operazione di verifica.
Pulita	Forma di accertamento del peso morto di ovini o caprini da macello, in uso nei Comuni di Serrone e Piglio in cui oltre alla detrazione del sangue, della pelle, delle viscere e della zampe dal ginocchio in giù, si detrae anche la testa.

R

Ristallo	Periodo di permanenza in una stalla di bestiame da carne nato in altra stalla.
-----------------	--

S

Sacco d'ossa	Clausola usata nelle contrattazioni di bestiame per escludere ogni garanzia da parte del venditore.
Saltata	Lana proveniente da ovini che, prima della tosa, siano stati sottoposti a lavaggi (salti) o in corsi d'acqua o in vasche o per mezzo di docce.


Sciolta a bocca di macchina	Forma di contrattazione della paglia secondo la quale la merce viene venduta così come proviene dalla trebbiatrice.
Sciolta appagliarata	Paglia accumulata in appositi mucchi all'aperto (pagliai).
Senza cattivo odore	Espressione compresa nella clausola "su dicitura" per le contrattazioni dell'avena e dell'orzo.
Spacco	Spezzatura di legna da ardere, ottenuta spaccando i fusti o tronchetti.
Spacco	Carbone vegetale ottenuto dal bosco di alto fusto.
Stipato	Fieno conservato nelle cascine del venditore, in campagna.
Stipe	Grossi mucchi di fieno o di paglia, conservati in appositi locali in campagna.
Sucida o sudicia	Lana non lavata, ma priva di sostanze estranee e senza umidità, all'infuori di quella normale, con il solo grasso naturale della pelle e assortita per qualità e colorazione.
Su dicitura	Clausola inserita nelle contrattazioni di cereali, in forza della quale il venditore si obbliga a consegnare la merce sana, asciutta, di buona media dell'annata, non carbonata, trebbiata a macchina, con una percentuale di corpi estranei non superiore al 2% e con un peso ettolitrico minimo stabilito all'atto della stipula.

T

Tondello	Spezzatura di legna da ardere, ottenuta da segmenti di tronchi di piante cedue.
Tortorello	Ramo nudo di diametro inferiore a 4-5 cm.

V

Vado	Luogo più vicino alla stalla, accessibile all'automezzo del raccoglitore di latte.
-------------	--



INDICE

	Pag.
Presentazione del Presidente della Camera di Commercio di Frosinone	3
Relazione del Presidente della Commissione per l'Accertamento degli Usi e Consuetudini	5
Commissione Provinciale per l'Accertamento degli Usi e Consuetudini	6
Comitati Tecnici	7

Titolo I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Capitolo 1 – Mediazione	11
--	-----------

Titolo II
COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Usi non accertati	13
------------------------------------	-----------

Titolo III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Capitolo 1 – Compravendita di immobili urbani	15
Art. 1 - Mediazione nella compravendita	15
Art. 2 - Mediazione nella locazione	15

Titolo IV
COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Usi non accertati	17
------------------------------------	-----------

Titolo V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1 – Prodotti della zootecnia	20
<i>Bovini</i>	20
Art. 3 - Modi e forme di contrattazione	20
Art. 4 - Caparra	20
Art. 5 - Passaggio di proprietà - Consegna e ritiro	20
Art. 6 - Garanzie	20
Art. 7 - Esclusione della garanzia	22
Art. 8 - Mediazione	22
Art. 9 - Bovini da macello	22
Art. 10 - Terminologia	23
<i>Equini</i>	23
Art. 11 - Modi e forme di contrattazione	23
Art. 12 - Caparra	23

	Pag.
Art. 13 - Passaggio di proprietà - Consegna e ritiro	23
Art. 14 - Garanzie	24
Art. 15 - Esclusione della garanzia	24
Art. 16 - Mediazione	24
<i>Suini</i>	25
Art. 17 - Modi e forme di contrattazione	25
Art. 18 - Caparra	25
Art. 19 - Consegna e ritiro	25
Art. 20 - Garanzie	25
Art. 21 - Mediazione	25
Art. 22 - Suini da macello	25
Art. 23 - Terminologia	26
<i>Ovini e Caprini</i>	26
Art. 24 - Modi e forme di contrattazione	26
Art. 25 - Caparra	26
Art. 26 - Consegna e ritiro	27
Art. 27 - Garanzie	27
Art. 28 - Mediazione	27
Art. 29 - Ovini e caprini da macello	27
Art. 30 - Terminologia	28
<u>Ovini:</u>	
Nel territorio ex Stato Pontificio	28
Nel territorio ex Terra di Lavoro	28
<u>Caprini</u>	28
<i>Latte</i>	29
Art. 31 - Contrattazione	29
Art. 32 - Durata del contratto	29
Art. 33 - Verifica	29
Art. 34 - Consegna	30
Art. 35 - Trasporto	30
Art. 36 - Pagamento	30
<i>Lana</i>	31
Art. 37 - Contrattazione	31
Art. 38 - Qualità	31
Art. 39 - Consegna	31
Art. 40 - Verifica	31
Art. 41 - Pagamento	32
Capitolo 2 – Prodotti dell’agricoltura	32
<i>Cereali</i>	32
Art. 42 - Contrattazione	32
Art. 43 - Caparra	33

	Pag.
Art. 44 - Contratti a termine	33
Art. 45 - Modalità e luogo della misurazione	33
Art. 46 - Peso	33
Art. 47 - Imballaggio	33
Art. 48 - Luogo della consegna	34
Art. 49 - Pagamento	34
Art. 50 - Mediazione	34
<i>Legumi secchi (fagioli e lenticchie)</i>	34
Art. 51 - Contrattazione	34
Art. 52 - Consegna e verifica	34
Art. 53 - Imballaggio	34
Art. 54 - Pagamento	35
Art. 55 - Mediazione	35
<i>Fieno</i>	35
Art. 56 - Contrattazione	35
Art. 57 - Caparra	35
Art. 58 - Spese di taglio, disseccamento e caricamento	35
Art. 59 - Consegna	36
Art. 60 - Qualità e verifica	36
Art. 61 - Pagamento	36
Art. 62 - Mediazione	36
<i>Paglia</i>	36
Art. 63 - Contrattazione	36
Art. 64 - Caparra	36
Art. 65 - Imballaggio e trasporto	36
Art. 66 - Consegna	37
Art. 67 - Qualità e verifica	37
Art. 68 - Pagamento	37
Art. 69 - Mediazione	37
Capitolo 3 – Prodotti delle industrie alimentari	37
<i>Olio d'oliva</i>	37
Art. 70 - Contrattazione	37
Art. 71 - Caparra	38
Art. 72 - Consegna	38
Art. 73 - Verifica	38
Art. 74 - Pagamento	38
Art. 75 - Mediazione	38
<i>Sanse</i>	39
Art. 76 - Contrattazione	39
Art. 77 - Consegna	39
Art. 78 - Pagamento	39
Art. 79 - Mediazione	39
Art. 80 - Compenso al raccoglitore	39

	Pag.
<i>Olio d'oliva lampante</i>	40
Art. 81 - Contrattazione	40
Art. 82 - Caparra	40
Art. 83 - Consegna	40
Art. 84 - Pagamento	40
Art. 85 - Mediazione	40
<i>Uva da vino</i>	40
Art. 86 - Contrattazione	40
Art. 87 - Caparra	41
Art. 88 - Spese	41
Art. 89 - Pagamento	41
Art. 90 - Mediazione	41
<i>Vino</i>	41
Art. 91 - Contrattazione	41
Art. 92 - Caparra	42
Art. 93 - Garanzia	42
Art. 94 - Consegna	42
Art. 95 - Verifica	42
Art. 96 - Tolleranza	42
Art. 97 - Trasporto	42
Art. 98 - Pagamento	43
Art. 99 - Mediazione	43
Capitolo 4 – Prodotti delle industrie estrattive	43
<i>A) Blocchi da sega</i>	43
Art. 100 - Contrattazione	43
Art. 101 - Unità di base di contrattazione	43
Art. 102 - Campioni	44
Art. 103 - Requisiti	44
Art. 104 - Vizi	44
Art. 105 - Qualità	44
<i>B) Inerti (Sabbia, Pietrisco, Pomice)</i>	44
Art. 106 - Contrattazione	44
Art. 107 - Luogo di consegna	45
Art. 108 - Controllo alla consegna e verifica	45
Art. 109 - Calo volumetrico	45
Art. 110 - Requisiti	45
Art. 111 - Reclami	45
Capitolo 5 – Prodotti delle pelli	46
<i>A) Pelli fresche</i>	46
Art. 112 - Contrattazione	46

	Pag.
Art. 113 - Classificazione delle pelli	46
Art. 114 - Consegna	47
Art. 115 - Qualità e abbuoni	47
Art. 116 - Prezzo	47
B) Pelli salamoiate	47
Art. 117 - Contrattazione	47
Art. 118 - Consegna	48
Art. 119 - Tolleranze	49
Art. 120 - Abbuoni	49
Art. 121 - Prezzo	49
C) Pelli grezze ovine e caprine	49
<u>Fase dal produttore al raccoglitore</u>	
1) Pelli fresche	49
Art. 122 - Contrattazione	49
2) Pelli secche	50
Art. 123 - Contrattazione	50
Art. 124 - Qualità delle pelli	50
Art. 125 - Consegna	50
Art. 126 - Pagamento	50
<u>Fase dal raccoglitore al grossista</u>	
Art. 127 - Contrattazione	50
Art. 128 - Consegna	50
Art. 129 - Tolleranze	51
Art. 130 - Abbuoni	51
Art. 131 - Ricevimento	51
Art. 132 - Pagamento	51
Capitolo 6 – Prodotti dell’industria delle pelli	52
Capitolo 7 – Prodotti delle industrie tessili	52
A) Filati e tessuti di lana	52
Art. 133 - Contrattazione	52
Art. 134 - Unità di base di contrattazione	52
Art. 135 - Imballaggio	52
Art. 136 - Verifica della merce	52
Art. 137 - Cali e tolleranze	53
Art. 138 - Ritardo nella consegna	53
Art. 139 - Spedizione, trasporto ed oneri relativi	53
Art. 140 - Pagamento	53
B) Filati di cotone	53

	Pag.
<i>C) Tessuti di seta ed in fibre artificiali</i>	53
Art. 141 - Contrattazione	53
Art. 142 - Unità di base di contrattazione	54
Art. 143 - Imballaggio	54
Art. 144 - Consegna	54
Art. 145 - Verifica della merce	54
Art. 146 - Ritardo nella consegna	54
Art. 147 - Spedizione, trasporto ed oneri relativi	54
Art. 148 - Pagamento	54
Capitolo 8 – Prodotti delle industrie del legno	55
<i>Legname da lavoro</i>	
<i>A) Legname proveniente dal castagno</i>	55
Art. 149 - Classificazione merceologica	55
Art. 150 - Contrattazione	55
Art. 151 - Caparra	55
Art. 152 - Consegna	55
Art. 153 - Stagionatura	55
Art. 154 - Trasporto	56
Art. 155 - Difetti e tolleranze	56
Art. 156 - Mediazione	56
<i>B) Legname proveniente da essenze non castanili</i>	56
Art. 157 - Classificazione merceologica	56
Art. 158 - Contrattazione	56
Art. 159 - Caparra	56
Art. 160 - Consegna	57
Art. 161 - Trasporto	57
Art. 162 - Mediazione	57
<i>C) Doghe per botti</i>	57
Art. 163 - Contrattazione	57
Art. 164 - Caparra	57
Art. 165 - Unità di base di contrattazione	57
Art. 166 - Consegna e verifica	58
Art. 167 - Trasporto ed oneri relativi	58
Art. 168 - Pagamento	58
Art. 169 - Difetti	58
Art. 170 - Mediazione	58
Capitolo 9 – Prodotti delle industrie della carta e dei cartoni	59
<i>Carta</i>	59
Art. 171 - Contrattazione	59
Art. 172 - Ordinazioni speciali	59
Art. 173 - Composizione dell’impasto o collatura	60

	Pag.
Art. 174 - Peso ed imballaggio	60
Art. 175 - Termini della consegna	60
Art. 176 - Tolleranze	60
Art. 177 - Fatturazione	61
Cartoni	61
Art. 178 - Ordinazioni	61
Art. 179 - Tolleranze	61
Art. 180 - Confezionatura	62
Carta e cartoni ondulati e imballaggi di carta e cartone ondulati	62
Art. 181 - Ordinazione e contrattazione	62
Art. 182 - Conferma d'ordine	62
Art. 183 - Unità di base di contrattazione	63
Art. 184 - Imballaggio	63
Art. 185 - Termini di consegna	63
Art. 186 - Tolleranza	63
Art. 187 - Spedizione	64
Art. 188 - Reclami	65

**Titolo VI
CREDITO E ASSICURAZIONI**

Capitolo 1 – Usi Bancari	68
Art. 189 - Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.)	68
Art. 190 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.)	68
Art. 191 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.)	68
Art. 192 - Diminuzione del valore dei beni a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)	68
Art. 193 - Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere	69
Art. 194 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)	69
Art. 195 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria	69
Art. 196 - Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario	69
Art. 197 - Accredito in conto “salvo buon fine”	69
Capitolo 2 – Usi delle Assicurazioni	70

**Titolo VII
ALTRI USI**

Capitolo 1 – Usi nei trasporti terrestri	72
Trasporto di merci con automezzi	72
Art. 198 - Contrattazione	72
Art. 199 - Clausole speciali	72
Art. 200 - Ordinazione del trasporto	72
Art. 201 - Distinzione dei trasporti	72

	Pag.
Art. 202 - Magazzini fiduciari	73
Art. 203 - Operazioni di carico e scarico	73
Art. 204 - Unità di base di contrattazione	73
Art. 205 - Obblighi del vettore	73
Art. 206 - Merci voluminose	73
Art. 207 - Merci molto pregiate	73
Art. 208 - Diritti di sosta	73
Art. 209 - Rifiuto della merce	74
Capitolo 2 – Usi alberghieri	74
<i>A) Usi che regolano i rapporti tra albergatori e clienti</i>	<i>74</i>
Art. 210 - Tariffe	74
Art. 211 - Prenotazioni	75
Art. 212 - Rinuncia	75
Art. 213 - Inadempienza dell'albergatore	75
Art. 214 - Pensione	75
Art. 215 - Turismo scolastico e giovanile	76
Art. 216 - Animali	76
<i>B) Usi che regolano i rapporti tra albergatori ed agenzie</i>	<i>76</i>
Art. 217 - Rapporti tra albergatori ed agenzie	76
Art. 218 - Prenotazioni effettuate dall'agente di viaggio	76
Art. 219 - Conferma dell'albergo	77
Art. 220 - Pagamenti anticipati	77
Art. 221 - Tariffe	77
Art. 222 - Norme relative alle commissioni	77
Art. 223 - Condizioni di pagamento	78
Art. 224 - Assegnazione delle camere	78
Art. 225 - Disponibilità delle camere	78
Art. 226 - Prenotazioni garantite	78
Art. 227 - Annullamento - Clienti singoli	79
Art. 228 - Annullamento - Gruppi	79
Breve glossario	80
APPENDICE	83
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE PROVVISIONI IN MANCANZA DI PATTO - SETTORE IMMOBILIARE	84
TAVOLE DI RAGGUAGLIO	85
<i>- Pesi e misure di superficie per beni rustici</i>	<i>85</i>
<i>- Misure di capacità</i>	<i>90</i>
VOCABOLI E CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO	94
INDICE	101